

Nella Sicilia del '400: terra e lavoro in alcuni contratti notarili del Catanese *

La presente nota si basa su una serie di contratti agricoli del Catanese rinvenuti nell'Archivio di Stato della città tra gli atti del notaio Nicolò Francaviglia (1) e relativi a quel ventennio 1415-35 già definito di « benessere relativo » (2). Essa mira ad approfondire i rapporti economici e giuridici intercorsi tra proprietari e concessionari nell'ambito della conduzione del suolo, o meglio, nell'esigenza, da cui nasce il diritto, di realizzare, nel rispetto reciproco, l'unione di tre vite: del singolo, della comunità e della terra (3).

Nostro intento è quello, quindi, di lumeggiare elementi ed aspetti poco noti del quattrocento agrario siciliano, relativi, in partico-

* Editto anche in *Studi in onore di Antonio Petino*, Università di Catania, 1984, vol. I.

(1) I volumi del Francaviglia, che ancora nel 1448 teneva il suo banco presso la piazza maggiore di Catania (cfr. M. GAUDIOSO, *La questione demaniale in Catania e nei « casali » del Bosco etneo. Il Vescovo-barone*, Catania 1971, p. 20), e che era « auctoritate regia totius regni Scicilie et insularum coadiacentium cum auctoritate scribi faciendi publicus notarius », sono collocati nel Fondo Notarile I Versamento Catania, ai nn. 13917 (anni 1415-16), 13917 bis (1431), 13918 (1424-25), 13918 bis (1435), che d'ora innanzi indicheremo, semplicemente e rispettivamente: A.S.C., vol. I, vol. 2, vol. 3, vol. 4.

(2) C. TRASELLI, *Alcuni calmieri palermitani del '400*, in « Econ. e Storia » (1968), p. 344. Vedi anche F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, Bari 1977, pp. 76-79.

(3) In proposito, cfr. G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, in « Riv. di diritto agrario » (1956), pp. 1-35. In merito al condizionamento posto all'opera del coltivatore della natura del suolo in vista di un suo migliore rendimento, meritori, specie nella penuria di studi sull'argomento, sono i contributi tecnico-storici di G. HAUSSMANN, *L'evoluzione del terreno e l'agricoltura. Correlazioni tra i processi pedogenetici, la fertilità, la tecnica e le rese delle colture agrarie*, Torino 1950; Id., *La terra e l'uomo*, Torino 1964; Id., *Il suolo d'Italia nella storia*, in « Storia d'Italia », Einaudi, vol. I, Torino 1972, pp. 63-132.

lare, ad aree isolate limitate (4). Si vuol tentare, pertanto, di migliorare la conoscenza di situazioni del mondo rurale dell'isola, quale si ebbe nel tardo medioevo, cercando di avvicinarci ai contributi che, per periodi precedenti, hanno dato il Battaglia (5), il Lizier (6), il Genuardi (7), il Garufi (8), il Peri (9). Ciò, peraltro, è stimolato dalla scarsa consistenza attuale degli studi di storia agraria medievale siciliana (10), scarsità che non va di certo attribuita a difetto di fonti, quanto alla poca sensibilità, tranne eccezioni, che si è avuta per tale tipo di ricerche (11). E proprio tra le eccezioni va annovera-

(4) Si vedano i recenti contributi di O. CANCELLO, *Contratti di conduzione, salari, prezzi nell'agricoltura trapanese del '400*, in « Riv. Stor. Agric. » (1970), pp. 309-330; C. M. RUGOLO, *Agricoltura e classi rurali nel messinese. Ricerche su documenti inediti del sec. XV*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1974), pp. 237-265.

(5) G. BATTAGLIA, *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia*, Palermo 1895.

(6) A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanna nell'Italia meridionale*, Palermo 1907.

(7) L. GENUARDI, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità. Studi e documenti*, Palermo 1911.

(8) C. A. GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia dallo scorcio del secolo XI agli albori del Settecento. Studi storico-diplomatici*, in « Arch. Stor. Sic. » (1946), pp. 31-111; (1947), pp. 7-131.

(9) L. PERI, *Città e campagna in Sicilia. Dominazione normanna*, 2 voll., Palermo 1953-56; *Censuazioni in Sicilia nel secolo XIII*, in « Econ. e Storia » (1957), pp. 41-58; *Rinaldo di Giovanni Lombardo habitator terre Policii, in Studi medievali in onore di A. De Stefano*, Palermo 1956, pp. 429-506, bell'esempio, attraverso le speculazioni di un frate teutonico e mercante, di studio di un ambiente limitato tra la fine del secolo XIII e il primo decennio del XIV; *Il villanaggio in Sicilia*, Palermo 1965; ed infine i due saggi più recenti: *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978 e *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne*, 1282-1376, Bari 1981.

(10) Per un'analoga carenza riscontrabile, almeno fino a qualche decennio fa, nella storia agraria dell'Italia medievale in genere, e per la quale è già sufficiente un semplice sguardo alle due opere più significative apparse in questi ultimi anni sull'argomento, e cioè ai contributi di G. DUBY, *L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval*, Paris 1962 e di B. H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale (500-1850)*, Torino 1972, cfr. P. J. JONES, *Per la storia agraria italiana nel Medio Evo: lineamenti e problemi*, in « Riv. Stor. Ital. » (1964), pp. 295-297; e, ancor prima, G. LUZZATTO, *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, Firenze 1963, pp. 173-175, che, consapevole di tale stato d'arretratezza, volle provarsi di porvi rimedio negli ultimi anni della sua vita (cfr. *Città e campagne in Italia nell'età dei Comuni*, in *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari 1966, pp. 207-228).

(11) Già nel 1947 Antonio De Stefano denunciava il fatto che « quasi nulla si è fatto nel campo dei registri notarili, dei quali pure la Sicilia, e in particolare Palermo, è — dopo Genova — il paese più ricco » (cfr. *Fonti di storia economica siciliana*, in « Annali Fac. Econ. Comm. Palermo » (1947), p. 109 s.

ta l'indagine, anche se non recente, di Antonio De Stefano relativa ad Erice (12), che segue il regesto del più antico protocollo palermitano che si conosca, compilato molti decenni fa dallo Starrabba (13).

Ciò premesso, prima di addentrarci nell'esame dei suddetti contratti, riteniamo opportuno aggiungere qualche considerazione relativamente alla natura del contratto agrario medievale in genere, che, pur nella sua strutturazione generale, presenta una grande varietà di figure economiche e giuridiche (14). Al riguardo ci sembrano ben caratterizzanti le osservazioni di Stefano Jacini, quando afferma che essa « non è dovuta al caso, ma alle condizioni locali, di clima, di terreno, di mercato, di vicinanza o lontananza da grossi e popolosi centri, che suggeriscono piuttosto questa che quella coltivazione; a ciascuna coltivazione, secondo che esige maggiore o minore diligenza per parte del coltivatore per ottenere il prodotto che si vuole, determina la convenienza di cointeressare più o meno il coltivatore nel prodotto, o di escluderlo dalla cointeressenza, corrispondendogli un salario, o di cedergli tutto il prodotto verso il corrispettivo di una determinata somma annua di denaro o di generi in natura, che è poi il piccolo affitto » (15).

Questa affermazione trova piena conferma attraverso l'analisi dei singoli contratti tipici. Si guardi, ad esempio, all'*enfiteusi*, originaria, come si sa, dell'oriente greco-romano, che si distingue nettamente dalle altre forme contrattuali per il suo carattere precipuo di locazione perpetua, od anche « ad longum tempus », conservante anche la finalità originaria, il « fiteuein », ossia il miglioramento del terreno (16).

(12) *Il registro di Giovanni Majorana (1297-1300)*, a cura di A. De Stefano, Palermo 1943.

(13) R. STARRABBA, *Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella dell'anno di XII indizione 1298-99, che si conserva nell'Archivio comunale di Palermo*, in « Arch. Stor. Sic. » (1887), pp. 56-70, 366-375, 394-400; (1888), pp. 73-88, 291-306; (1889), pp. 165-182.

(14) Vedi R. GRAND-R. DELATOCHE, *Storia agraria del Medioevo*, Milano 1968, pp. 127-128; P. S. LEICHT, *Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI*, Milano 1946, pp. 178-182. Sulla « centralità del problema contrattuale » nel contesto della storia agraria, cfr. G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino 1974, pp. 3-13.

(15) S. JACINI, *Relazione finale sui risultati dell'inchiesta agraria*, Roma 1884, pp. 47-48.

(16) Cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato. P. III. Le obbligazioni*, Roma 1944, p. 188.

In base ad essa l'enfiteuta, che doveva disporre di capitale ed avere attitudini imprenditoriali, acquisiva, dietro pagamento di un canone annuo e obbligo di migliorare il fondo, un diritto reale sul fondo stesso, poteva alienarlo — fatta salva sempre la prelazione del proprietario (17) —, subconcederlo, trasmetterlo per testamento; ed ancora aveva non solo il pieno godimento dei frutti ma, altresì, la completa disponibilità del terreno, potendo dare ad esso la destinazione culturale che più gli sembrasse propria ed opportuna (18). D'altra parte il concedente — per il quale « nel secolo XIV il ricorso a gestores negotiorum e a procuratores divenne abituale » (19), estraniandosi così del tutto dal processo produttivo (20) — poteva conservare la sensazione di « non scendere nella scala sociale avanti che in quella economica » (21), in quanto, pur perdendo il dominio utile del fondo, continuava ad esserne l'effettivo proprietario. Gli effetti, in realtà, non furono proprio questi, tanto che « i conduttori divennero i veri proprietari del suolo e il canone si mutò in un censo... », sicché, con l'eversione della feudalità, « questi conduttori perpetui furono riconosciuti esplicitamente come proprietari e i canoni relativi furono soggetti all'affrancazione » (22).

In Sicilia — dove la pratica si diffuse a partire dal terzo decennio del sec. XIII (23), contribuendo, altresì, al definitivo superamento del villanaggio, già in crisi istituzionale e mancante di ricambio esterno (24) — le censuazioni più vaste riguardavano terreni abbandonati o incolti di proprietà del demanio regio e feudale e, per la

(17) Vedi in proposito V. LA MANTIA, *Consuetudini e leggi su protimisii (prelazione o retratto) in Sicilia dal sec. XIII al sec. XVIII*, Palermo 1895, in specie le pp. 3-11.

(18) Cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano...* cit., pp. 186-190. Vedi anche *Id.*, *Libellario nomine*, in « Studi Senesi » (1905), pp. 283 e ss.; C. BERTAGNOLLI, *Delle vicende dell'agricoltura in Italia*, a cura di G. Cherubini, Firenze 1977, pp. 123-127.

(19) I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 120.

(20) In proposito vedi E. LONCAO, *Considerazioni sulla genesi ed evoluzione della borghesia in Sicilia*, Palermo 1899, pp. 76-77.

(21) I. PERI, *Il villanaggio...* cit., pp. 90-91.

(22) P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano...* cit., pp. 189-190.

(23) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 90. Vedi anche *Id.*, *Censuazioni in Sicilia...* cit., pp. 41-58; *Id.*, *Uomini, città e campagne...* cit., pp. 204-208; C. A. GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali...* cit., in « Arch. Stor. Sic. » (1946), pp. 31 e ss.

(24) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 90; *Id.*, *Uomini città e campagne...* cit., p. 201. Vedi anche L. GENUARDI, *Terre comuni ed usi civili in Sicilia...* cit., p. 26.

più parte, delle fondazioni ecclesiastiche (25); ma non mancarono, specie in seguito, concessioni da parte di quanti, comprese vedove e minori (26), impegnati nelle varie arti o professioni (27), nei commerci o negli uffici, e per ciò stesso impediti nella conduzione diretta del fondo, erano costretti a cedere le loro proprietà.

A Catania tra i concedenti, accanto ai nobili, un ruolo notevole svolgono ancora gli enti ecclesiastici. Così nel 1424 il monastero di S. Maria di Novaluce concede a Nicolao di Paternò, nobile di Catania (28), un « peccium terre vacue » da « plantare et in vineam reducere » sito in contrada Fontanarossa (tra le terre di Trofe di Ginstro e di Benedetto di Paternò, padre dell'enfiteuta) al canone annuo di t.15 (29). L'anno seguente la chiesa di S. Maria la Scala in

(25) L'enfiteusi sotto forma di locazione a censo permetteva al ceto nobiliare ed ecclesiastico quell'alienazione degli immobili loro non consentita dal vigneto diritto (cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., pp. 91-92). Sul grosso fenomeno delle censuazioni ecclesiastiche, cfr. S. CORLEO, *Storia delle enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia*, Palermo 1871. In particolare, con tale sistema di concessioni la stessa Mensa Vescovile di Catania riconosceva non solo di aver enormemente accresciuto i propri introiti, ma anche di aver « nobilitato con tanti benefici e riguardevoli possessioni la città di Catania che, senza le concessioni, il suo territorio sarebbe un bosco; ed ingrandito pure il Patrimonio reale con tanti dazi posti sopra li frutti che si producono dalle terre concesse » (citasi dal « Discorso sopra le concessioni antiche e moderne fatte dalli vescovi di Catania delli terreni di quel vescovado » in data 1683 riportato in S. FRESTA, *Per la storia dell'enfiteusi nel Catanese (sec. XVII)*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1969, p. 61). Sugli effetti positivi delle censuazioni enfiteutiche per la struttura agraria dell'isola — di diverso avviso F. CICCAGLIONE, *La vita economica siciliana nel periodo normanno-svevo*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1913), pp. 344-345 —, cfr. G. VERDIRAME, *Disciplina del lavoro agricolo con riferimento alle classi sociali e ai contratti agrari*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1918), p. 180; C. BERTAGNOLLI, *Delle vicende dell'agricoltura...* cit., p. 123; C. RUINI, *Le vicende del latifondo siciliano*, Firenze 1946, p. 27; I. PERI, *Censuazioni in Sicilia...* cit., p. 58; *Id.*, *Il villanaggio...* cit., p. 92. Ma ci fu anche — si chiede S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina-Firenze 1963, p. 238 — « un sensibile miglioramento di quei contadini che ne erano divenuti affittuari »?

(26) È il caso di Nonna, vedova di Nicolao di Malandrino di Catania, che cede a Nicolao di Cristaldo di Catania un vigneto sito in contrada Li Daruse (A.S.C., vol. 3, 24.I.1425, ff. 55v-56v).

(27) Vedi la cessione di alcune « terrae » site in contrada Nizzeti fatta da Antonio Vivicino, notaio di Catania, a Matteo di Teodoro della stessa città (A.S.C., vol. 12.I.1425, f. 37v).

(28) Il quale figura anche quale proprietario di una vigna con palmeto e due « terrae », sita in contrada Arene, concessa ad Antonio di Taranto e Stefano Scavuni di Catania per un canone annuo di oz. 1, con obbligo di « trahere propaginates quindecim annuatim » (A.S.C., vol. 3, 1.V.1425, ff. 169v-170).

(29) A.S.C., vol. 3, 5.XII.1424, ff. 1v-3 (vedasi la trascrizione al doc. n. 1 dell'ap-

territorio di Aci, tramite Entico Macrì, presbitero di Catania e « beneficalis » della stessa, cede a Tomeo di Fragello di Catania un « peccium terre vacue », anch'esso da « plantare et in vineam reducere », sito in contrada Aquila, territorio di Aci (vicino alla vigna di mastro Luca di la Rocca e ad altre terre della stessa chiesa) al canone annuo di t.9 (30); contemporaneamente la chiesa di S. Agata Vetere di Catania cede a Pietro di Parisio una « terra » sita in contrada Nesima (31); infine la chiesa maggiore di Catania cede alla nobildonna Alianora, figlia del fu Antonio di Noharia di Catania, le terre dette di S. Cicilia site nella contrada omonima (32).

V'è poi un caso in cui la concessione non sembra dettata da motivi propriamente agricoli, cosa che del resto non è affatto una singolarità (33). Guglielmo di Alessio, presbitero di Catania, dovendo provvedere all'edificazione di un altare a beneficio dell'anima della defunta Paola di Farma, cede in enfiteusi perpetua — è la sola formula adottata nei nostri atti — a Tommaso Cocuzza, nobile e giurisperito di Catania, un « peccium terre capacitatis thuminum octo sive decem pars plus seu minus », con annessi « casaccia et arboribus domesticis et silvestribus », sito in contrada Nesima: il canone annuo è di t.3 (34).

Di dette concessioni, la più parte (6 casi) riguarda vigneti, di cui due siti in contrada Arene (35), od anche (2 casi) terreni vacui

pendice). Lo stesso poi, in data 1.I.1425, stipula un contratto con Salvo Vaccari, calabrese, il quale si obbliga a lavorare nel vigneto in questione per due mesi al compenso mensile di t. 7 gr. 10 più « vidanda » (A.S.C., vol. 3, ff. 26v-27).

(30) A.S.C., vol. 3, 22.I.1425, ff. 51v-52v.

(31) A.S.C., vol. 3, 23.I.1425, ff. 53v*5v.

(32) A.S.C., vol. 3, 13.V.142, ff. 179v-180.

(33) Spesso, infatti, le finalità erano diverse: « procurare i mezzi per costruzioni pubbliche, per riparazioni e riedificazioni di edifici sacri, per coprire un mutuo, per mascherare una vendita » (A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanica...* cit., pp. 77-78). Anzi sono proprio questi motivi extraeconomici che ritarderanno il progressivo declino dell'enfiteusi sotto l'incalzare di una realtà agraria sempre più varia e instabile (cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., pp. 118-119; G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari...* cit., pp. 97-103).

(34) Il censo — il cui ammontare, peraltro moderatissimo, viene fissato, su richiesta dei contraenti, da un apposito giuri composto da Gualtiero di Paternò, giudice della Regia Corte, e da fra Tommaso di Aspari, priore della chiesa maggiore di Catania — graverà sul fondo sino a che l'enfiteuta non avrà assegnato all'altra parte un podere urbano o rustico a sua scelta (A.S.C., vol. 3, 23.I.1524, ff. 53v-55v).

(35) A.S.C., vol. 3, 1.V.1425, ff. 169v-170v e vol. 2, IV.1431, ff. 6-6v. Nella prima di dette concessioni alla vigna sono annessi un palmento e due « terrae » e

da trasformare in vigneti, entrambi di proprietà di enti ecclesiastici (36). Per il resto si tratta di fondi genericamente definiti « terrae » (3 casi) (37), di due « clausure coniunctae et collaterales » site a Mosterbianco (38) ed, infine, di un « busliectum cum terris vacuis », sito in contrada Cuccunaya in territorio di Aci (39).

Quanto all'estensione, l'unico dato ci è offerto da quel « pecium terre capacitatis thuminum octo sive decem pars plus seu minus » sopra citato, che corrisponderebbe a m² 11, 155-13,943 (40). Pertanto non disponiamo di mezzi per determinare il valore dei canoni enfiteutici (41). Tuttavia, in considerazione del fatto che detti canoni sono compresi tra t.3-15 e che nel solo caso in cui è previsto un canone di oz. 1 si tratta di un vigneto con palmento e due « terrae », ossia di un fondo che poteva assicurare all'enfiteuta una certa autonomia e, in più, sicure entrate supplementari sulla base della piena disponibilità del palmento, v'è da supporre che si trattasse di canoni tenui, se non tenuissimi (42), specie se si considerano la loro inalterabilità e la lunghezza della concessione.

Tutt'altre caratteristiche presenta il contratto di *mezzadria* (43),

l'enfiteuta ha l'obbligo annuale di « trahere propaginates quindecim » e di versare un canone di oz. 1 in due rate, a fine settembre e a Natale. Gli altri vigneti sono collocati nelle contrade Li Daruse, Calatarosata, Tre monti e Dicitia o Fasano.

(36) Trattasi, come s'è visto sopra, del monastero di S. Maria di Novaluce e della chiesa di S. Maria la Scala in Aci.

(37) Le contrade sono: Nizzeti, Nesima, S. Cicilia.

(38) A.S.C., vol. 3, 18.III.1425, f. 134. Lo stesso conduttore poi, con decorrenza dal 1° settembre p.v., concederà dette chiusure in gabella ad Andrea Misitano.

(39) « ... iuxta nemus Gregorii di Mura » (A.S.C., vol. 3, 8.II.1425, ff. 73-74).

(40) Considerando che un tumolo è 1/16 di una salma, e cioè di m² 22,310.

(41) La stessa situazione si ha a Messina (cfr. C. M. RUGOLO, *Agricoltura e classi rurali...* cit., p. 259).

(42) Dello stesso avviso già il Lizier (*L'economia rurale prenormanica...* cit., p. 76), il Verdirame (*Disciplina del lavoro agricolo...* cit., p. 172) e il Ruini (*Le vicende del latifondo siciliano* cit., p. 27). Una conferma si ha a Trapani, dove il Cancila (*Contratti di conduzione...* cit., pp. 316-317), potendo disporre, nel caso dei vigneti, del numero delle viti esistenti sul fondo, giunge alla conclusione che « si dovrebbe pensare che i sensi annui dei vigneti fossero a Trapani piuttosto bassi (2-4 Tari al migliaio) ».

(43) Le prime forme, anche se si tratta di locazioni non a breve termine, appaiono in Toscana nel sec. IX (cfr. P. S. LEICHT, *Libellario nomine* cit., pp. 283 e ss.; I. IMBERCIADORI, *Un contratto di mezzadria in « territorio senese » nel giugno 821*, in « Studi Senesi » (1933); Id., *Le scaturigini della mezzadria poderalo nel sec. IX*, in « Econ. e Storia » (1958), pp. 7-19), ma è in Campania intorno al Mille che sembra siano comparsi i veri contratti di mezzadria (cfr. A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanica...* cit., pp. 80-84), la cui diffusione si accentuò a partire dal '200.

che, affermatosi in Sicilia nel sec. XIII (44), in genere implicava inizialmente « una trasformazione colturale, al termine della quale le due parti dividevano il terreno in quote eguali » (45). Nel sec. XIV, a causa della nota crisi dello stato e della società isolana, riflettentesi immediatamente nell'agricoltura, e della peste e successiva crisi demografica, pur rimanendo propria dei vigneti, la mezzadria non prevedeva più alcuna trasformazione colturale e la sua durata si riduceva alla sola annata agricola; soltanto la spartizione del prodotto in parti uguali continuò come suo dato costante e caratterizzante (46). Tale è la situazione nel '400, quantunque, a giudicare dalla durata dei contratti (3-4 anni) (47), si potrebbe pensare che la restaurazione alfoncina e l'impulso dal sovrano dato all'agricoltura in genere non dovettero essere senza benefici effetti (48).

In base a tale forma di contratto — che per il lavoratore dei campi significò un'indubbia conquista economica e sociale (49) — il conduttore era tenuto solitamente ad eseguire tutti i lavori necessari su un fondo già produttivo, mentre il proprietario gli concedeva annualmente, a titolo di concorso nelle spese, un mutuo in denaro, che avrebbe riscosso alla scadenza del rapporto; ogni anno poi si procedeva alla spartizione in quote uguali del reddito. Così Antonio Pulirenti, detto Malabella, della contrada Tre monti in territorio di Paternò, si obbliga, nell'arco di tre anni (1424-26), a zappare il vigneto, sito in detta contrada, due volte l'anno (« lignonizzare di duabus zappis »), a legare le viti ai sostegni (« impalare cum palis in

Vedi anche M. LUZZATTO, *Contributo alla storia della mezzadria nel Medio Evo*, in « Nuova Riv. Stor. » (1948), pp. 69-84; e, per tutti, il classico lavoro di I. IMBERCIADORI, *Mezzadria classica toscana, con documentazione inedita dal IX al XVI secolo*, Firenze 1951.

(44) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., pp. 96-97.

(45) *Ibidem*, p. 121.

(46) Cfr. *ibidem*, pp. 121-122.

(47) A Trapani la durata del contratto varia da 1 a 3 anni (cfr. O. CANGILA, *Contratti di conduzione...* cit., tab. I), mentre anche a Messina si ha un caso di 4 anni (cfr. C. M. RUGOLO, *Agricoltura e classi rurali...* cit., tab. I e p. 241).

(48) Cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia...* cit., pp. 76-77.

(49) Il colono, infatti, si eleva dallo stato di bracciante o di generico possessore a quello di contadino mezzadro, e, come tale, assume la qualità d'imprenditore, affronta, col proprietario, il rischio del raccolto e della vendita del prodotto, acquista un diritto a titolo originario sui frutti del fondo che gli spettano per la sua quota e, come il proprietario, ha ogni interesse ad incrementare la produzione, se non la produttività, del fondo. In proposito si veda la lucida sintesi storico-giuridica di P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano...* cit., pp. 183-186.

ipso vineale existentibus»), a recingerne la superficie (« claudere passus ») e a provvedere alla propagginazione (50), al cui onere il proprietario, Andrea di Geremia di Catania (51), è chiamato a contribuire « in aliquo modo », mentre le spese di vendemmia vanno fatte in comune. Il concessionario, infine, ha facoltà di servirsi delle legna morte e infruttifere (52).

Nell'altro caso Matteo di Savasta della contrada Bonaccorso in territorio di Aci è tenuto per quattro anni, con decorrenza dal settembre 1345, ad eseguire nel vigneto, sito in contrada Ugolino Patania dello stesso territorio (vicino alla vigna degli eredi del fu Federico Scammacca), i necessari lavori e, in specie, a « trahere propagines annuatim » a scelta del proprietario Simone Rigitano delle stessa contrada. Questi, con altro atto stipulato già l'anno prima, aveva concesso il vigneto in questione « ad gaudendum » allo stesso Savasta per il periodo precedente, con l'obbligo di coltivarlo, ma conferendogli la piena percezione del reddito (53).

Singolare e, a quanto ci risulta, unico è, infine, il contratto di concessione a mezzadria di un canneto (54). Il suddetto Andrea di Geremia — che così a distanza di meno di tre mesi figura in un atto quale proprietario di un vigneto e nell'altro quale mezzadro — si obbliga per tre anni, a partire dal 1425, a coltivare, a proprie spese, un canneto sito in contrada Dicitia (vicino alla vigna di Zullo di Gangi), a tagliare le canne (55) ogni anno nel tempo debito e a

(50) Operazione, questa, che aveva lo scopo di sostituire le viti morte, a beneficio, quindi, di una maggiore fertilità del terreno (cfr. R. GRAND-R. DELATOU-
CHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 372-373).

(51) Lo stesso giorno, in un atto di affidamento di una baracca per la vendita di vino al minuto, figura quale « cabellotus cabelle caxie vini forensis dicte civitatis » (A.S.C., vol. 3, 18.XII.1424, ff. 12-12v).

(52) A.S.C., vol. 3, 18.XII.1424, f. 12.

(53) A.S.C., vol. 4, 6.II.1435, ff. 45-45v.

(54) Casi non certo singolari quanto attestanti piuttosto la persistenza di altre colture (orto-oliveto) accanto a vigneti sono quelli riscontrati a Messina (cfr. C. M. RUGOLO, *Agricoltura e classi rurali...* cit., tab. I e pp. 243-244).

(55) In tema di canne si ha notizia di un trasporto per conto di Andrea del Castello, nobile di Catania, da parte del bordonaro catanese Nicolao d'Oliva, di 6 migliaia di pali dal canneto di Paternò, detto « Canchisa e mizaroli », al compenso di carlini 3 denari 5 il migliaio (A.S.C., vol. 3, 5.I.1425, f. 31); di un versamento, a scomputo di un debito, in pali da consegnarsi da Pietro di Primarussa di Misterbianco nella vigna del nobile Raimondo Plomacerio di Catania sita in contrada Concordia (A.S.C., vol. 3, 3.II.1425, ff. 63v-64); di una vendita di 4 migliaia di pali al prezzo di t. 10 da parte del detto Primarussa, che s'impegna a consegnarli nella suddetta vigna dello stesso Plomacerio (A.S.C., vol. 3, 3.II.1425, f. 64).

consegnarne una metà « infaxata » al proprietario Pietro di Piscibus, nobile e regio militare di Catania (56).

Se per i vigneti il contratto caratteristico è, dunque, la mezzadria, per i seminativi od anche per le terre scapole (57) è la *gabella*, che, nel caso in specie, considerando che la locazione è corrisposta solitamente in natura, dovrebbe denominarsi più propriamente *terraggio* (58), anche se i nostri atti parlano « tout-court » di *gabella*.

Nell'isola, quantunque la documentazione in proposito sia esigua sino alla fine del sec. XIII, il ricorso alla *gabella* appare notevolmente diffuso fin da detto secolo, avendo trovato un fertile terreno di propagazione « nell'amministrazione del demanio regio e nella ingabellazione degli uffici, normale fin dall'epoca normanna » (59). Tuttavia col tempo esso andò perdendo via via il proprio carattere permanente, essendo in genere legato a iniziative di ripopolamento e di dissodamento, per assumere quello di affittanza a termine, di solito per un'annata agricola od anche per due o più anni (60). A Trapani, infatti, la durata della locazione era di 3-4 anni, cioè, come fa notare il Cancila, per un'intera rotazione (61); a Messina, dove peraltro la norma sembra essere la corresponsione in moneta, ovvero, in un caso su tre, in moneta e in natura, la locazione era di anni 4-4 1/2 (62).

Venendo ai nostri atti, la situazione nel Catanese, sulla base di un gruppo di 15 contratti, è la seguente. La qualità del terreno si conferma, ancora una volta, come seminativo (10 casi), ma non mancano concessioni relative a « *clausurae* » (2 casi) (63) e a « *virida-*

(56) A.S.C., vol. 3, 4.III.1425, f. 115v. Il contratto verrà sciolto in data 7.V.1425. Vedasi la trascrizione al doc. n. 2 dell'appendice.

(57) Ma non ne erano esclusi, come vedremo meglio in seguito, orti, « *viridaria* » e « *clausurae* »; ed ancora (cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 128) vigneti, castagneti e perfino capi di bestiame.

(58) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 96. Vedi anche *Id.*, *Uomini, città e campagne...* cit., pp. 209-210.

(59) *Id.*, *Il villanaggio...* cit., p. 95. Vedi anche E. LONCAO, *Considerazioni sulla genesi...* cit., p. 133. Per quanto attiene all'aspetto socio-economico della figura del gabellato, cfr. G. PETINO, *Sulla validità funzionale del gabellato siciliano*, in « Riv. Stor. Agric. » (1962), n. 2, pp. 32-46.

(60) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., pp. 123 e 127. Vedi anche G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari...* cit., pp. 72 e ss.

(61) Cfr. O. CANCELA, *Contratti di conduzione...* cit., pp. 313-315.

(62) Cfr. C. M. RUGOLO, *Agricoltura e classi rurali...* cit., pp. 244-246.

(63) Il 18.III.1425 Stefano Ciuca di Catania ingabellava per un anno ad Andrea Misitano, bordonaro catanese, due chiusure « *coniunctae et collaterales* » site in

ria » (2 casi) (64) e orti (1 caso) (65), ossia, in questi ultimi due casi, a colture tipiche di terreni di più facile possibilità d'irrigazione (66).

Quanto al canone, esso è corrisposto in moneta solo in due casi, e relativamente ad un « viridarium » ed ad un orto (67). Di solito, invece, si ha il pagamento in orzo (fine giugno) (68) o in frumento (fine luglio) (69), ovvero in orzo e frumento (70) — in tal caso la proporzione è anche di 5:1 in favore del frumento —, od infine, in un solo caso, in frumento e lino, in proporzione di 4:8 « pisi li-

Misterbianco e a lui precedentemente concesse in enfiteusi da Amasio di Anicito di Mineo, perché le destini alla semina o all'erbaggio — è questo l'unico caso in cui l'uso del terreno viene lasciato alla discrezione del gabellato —, riservandosi l'uso della legna e dei frutti, e, in caso di destinazione del fondo ad erbaggio, il diritto di pascolo per un suo animale: il canone consiste in 2 salme d'orzo per il presente anno e in altre 2 per l'anno successivo (A.S.C., vol. 3, f. 134). Nella stessa data Bonfacio di Burgisio, nobile di Catania, in qualità di procuratore del nobile catanese Gualtiero di Paternò, concede in gabella a Giovanni Grasso, « carrierius » di Catania, per 4 anni, tutte le chiusure site in contrada S. Sofia (vicino a quelle del nobile Pietro Rizzari) dietro corresponsione di 4 1/2 salme d'orzo ogni anno a fine giugno (A.S.C., vol. 3, ff. 134-134v).

(64) L'8.II.1425 Ugolino Ricalu, nobile di Catania, concede un « viridarium », detto « lu jardinu di lu Fasanu », sito, per l'appunto, in contrada Fasano, ad Antonio di Messina e Perrello Musco per la durata di 5 anni e dietro corresponsione di oz. 8 l'anno (A.S.C., vol. 3, ff. 73-74). Il 24.VIII.1425 Onofrio Bonzuli, nobile di Catania, affida per 4 anni ad Angelo e Simone di Mauro il suo « viridarium » con l'obbligo di « remundare et rigare arbore » (A.S.C., vol. 3, ff. 202-202v).

(65) Il 23.IV.1425 Francesco di Trifolino, presbitero di Catania — lo stesso giorno ingabellava anche una tenuta di terre consistente in tre « peccie » (A.S.C., vol. 3, ff. 158v-159) — concede a Nicolao di Messina, detto di Andriolo, ortolano di Catania, un orto, con annessi pozzo, senia e gebbia (le spese di manutenzione a carico del proprietario), sito in contrada Arene (vicino all'orto dell'ospedale S. Venera ora S. Marco) per la durata di 4 anni e per un canone annuo di 6 augustali, da versare, « ut est consuetum », in tre rate (A.S.C., vol. 3, ff. 157v-158). In entrambe le concessioni è prevista la sospensione del rapporto e, quindi, del pagamento del canone, in caso di guerra tra Catania e il suo « castrum ».

(66) Su queste preziose e caratteristiche piccole proprietà, cfr. R. GRAND-R. DELATOCHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 322-323; V. D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963, pp. 23 e 244; S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., pp. 230-231; G. FASOLI, *Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392)*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1954), p. 134. Vedi anche H. BRESC, *Les jardins de Palerme (1290-1460)*, in « Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes » (1972), pp. 55-127.

(67) Cfr. *supra*, note 64 e 65.

(68) A.S.C., vol. 3, 18.III.1425, f. 134 e ff. 134-134v.

(69) A.S.C., vol. 4, 23.I.1435, ff. 25-25v e 5.III.1435, f. 99v.

(70) A.S.C., vol. 3, 13.XII.1424, ff. v-6 e 23.IV.1425, ff. 158v-159.

ni » (71). Da osservare, ancora, che non si pagano più di 6 salme tra frumento ed orzo (72), e che in un caso addirittura si pagano solo due salme di frumento l'anno (73): ciò ci induce a supporre, relativamente all'estensione di questi fondi, che, seppure dagli atti ci si deve accontentare di termini piuttosto vaghi, che vanno da un minimo (« peccium terre ») ad un massimo (« tenuta terrarum ») (74), essa dovesse essere piuttosto modesta, in considerazione anche del fatto che « le condizioni non erano vessatorie almeno in relazione alle usanze che in epoca moderna si sarebbero diffuse nell'isola » (75).

Vi sono, infine, due casi in cui il canone annuo è chiaramente corrisposto in considerazione dell'estensione e della produttività del terreno ingabellato. Così Andrea del Castello, nobile e regio milite di Catalia (76), ingabella « terras et magisias », site in contrada Terra Rossa in territorio di Paternò (vicino alle terre di Giovanni di Balsamo), con annessi tre « tuguri » (77) — da restituire, alla scadenza

(71) A.S.C., vol. 3, 24.III.1425, ff. 142v-143.

(72) Cfr. *supra*, nota 70.

(73) In questo caso si ha anche la durata di locazione più lunga: 10 anni (A.S.C., vol. 4, 5.III.1435, f. 99v).

(74) Le tre « peccie », forse contigue, si collocano, due, « in finayta Motte », vicino alla terra dell'erede del fu Giovanni de Frundo, e una « in finayta Cathanie », vicino alle terre del monastero di S. Maria di Novaluce e a quelle di Nicolao di Cultellis (A.S.C., vol. 3, 23.IV.1425, ff. 158v-159).

(75) I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 124. Anche per Trapani il Cancila (*Contratti di conduzione...* cit., pp. 313 e 328 n.) pensa doversi trattare di estensioni modeste, dal momento che la quantità del terreno è valutata in « parecchiate » (1-1 1/2), ognuna delle quali corrisponderebbe a circa 6 salme.

(76) Del nobile casato dei del Castello, personaggio influente a corte, compare spesso, come del resto altri rappresentanti della nobiltà civica, negli atti del nostro notaio: mutuo di oz. 90 alla suocera Agata di Herbes (A.S.C., vol. 3, 15.I.1425, ff. 40v-41); vendita di vino in una taverna sita in contrada « Plani di Herba » (oggi Piazza S. Francesco) di proprietà del fratello Pietro (A.S.C., vol. 3, 18.I.1425, ff. 44-44v); proprietà di una vigna in contrada S. Venera, detta « la vigna grandi » (A.S.C., vol. 3, 20.IV.1425, ff. 155v-156) e di un'altra in contrada Albanelli, detta « lu Poyu di lu mastinu » (A.S.C., vol. 4, 19.I.1435, ff. 21-22); procura in favore di Battista Platamone per riscuotere lo « ius grani unius » sui porti e caricatori del Valle di Mazara concessogli dal Vicerè (A.S.C., vol. 3, 5.I.1425, f. 31), contro il qual diritto protesta la città di Catania, che si vede sottratta una parte, sia pure esigua, dei suoi diritti per lo Studio (cfr. *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia approvati sino al 1458*, a cura di S. Giambruno e L. Genuardi, vol. I. Palermo 1918, p. 186). Infine non disdegna, come il fratello Pietro, di gestire una bottega di stoffe (cfr. M. GAUDIOSO, *Genesi ed aspetti della « Nobiltà Civica » in Catania nel secolo XV*, in « Boll. Stor. Catanese » (1941, p. 47).

(77) Trattasi di capanne ad uso dei contadini e dei mandriani, che se ne

del contratto (2 anni), nello stesso stato in cui vengono affidati —, ai nobili Giovanni di Munsono di Catania e Giovanni di Sbarris di Paternò per 8 tumoli la salma: i concessionari debbono provvedere alla semina del fondo (78). Lo stesso Giovanni di Balsamo concede un « peccium terre », sito in contrada Basadonna in territorio di Paternò, a Pino di Recupero della contrada di San Gregorio per la durata di tre anni e dietro corresponsione di 12 tumoli per salma: il Recupero deve provvedere — trattasi di rotazione triennale — al maggese per il primo anno e alla semina per gli altri due (79).

Non sempre, tuttavia, nell'anno del maggese si paga il canone, come sembra essere la norma a Trapani (80): in un caso soltanto è prevista la corresponsione di 1 1/2 salma d'orzo (81).

Tra proprietari terrieri e lavoratori agricoli si creavano anche, per la conduzione di terreni di varia natura, *società* nelle quali i primi apportavano « pecuniam vel alias res », ossia l'uso della terra (masseria) o del pascolo (mandra), e gli altri « operam et industriam persone sue », od anche di propri familiari od aiutanti (82). Alla base del fenomeno sembra, dunque, vi sia una collaborazione dettata dalla « difficoltà, o addirittura dall'impossibilità, di poter procedere da soli, avvertita da proprietari, gabelloti, rustici » (83).

Rari sono in fatto societario i contratti relativi a coltivazioni di vigneti e/o di oliveti; più frequenti, invece, le società « ad faciendum massariam et seminandum victualia » e « ad faciendum man-

servono anche per deposito di attrezzi (cfr. G. e H. BRESC, *La casa del « borghese »: materiali per una etnografia storica della Sicilia*, in « Quaderni Storici » (1976), p. 119).

(78) A.S.C., vol. 4, 28.I.1935, ff. 33v-34 (vedasi la trascrizione al doc. n. 3 dell'appendice).

(79) A.S.C., vol. 4, 4.II.1435, f. 45v. Frequenti, invece, a Mussomeli contratti che prevedevano la corresponsione annua di almeno 4 salme di frumento per ciascuna salma di terra (cfr. G. SORGE, *Mussomeli dall'origine all'abolizione della feudalità. Note e considerazioni*, vol. I, Catania 1910, pp. 349-350).

(80) Cfr. O. CANCELLA, *Contratti di conduzione...* cit., p. 313.

(81) Benedetto di Speciaro, presbitero di Catania, in qualità di procuratore della vedova e dei figli del fu Pino di Piscibus, ingabellava a Simone Apulo di Catania, per 4 anni, una tenuta di terre sita in contrada S. Giorgio, vicino alle terre della chiesa di S. Teodoro e a quelle della chiedo di S. Giorgio; nei tre anni successivi il canone annuo è di 4 salme di frumento e di 2 di orzo (A.S.C., vol. 3, 13.XII.1424, ff. 5v-6).

(82) Cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano...* cit., p. 210.

(83) I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 130.

dram » (84). La durata del rapporto poteva limitarsi ad una fase o al solo momento del raccolto (« in seminando et recolligendo vidualia et legumina »), oppure comprendere l'annata agricola in corso o l'intero ciclo culturale (85); talvolta, come vedremo, poteva protrarsi fino a raggiungere i sei anni.

Negli atti esaminati abbiamo rinvenuto, oltre che uno scioglimento « societatis massarie » (86), due contratti stipulati « ad faciendum massariam » (87). Nel primo, più propriamente definito « societas ad seminandum ordeum », i contraenti, Dimitrio Albanese — il cui nome riconduce chiaramente all'area di origine — e Nicolao di Catania costituiscono una società, a partire dal 1416, nella quale l'Albanese partecipa mettendo a disposizione « certe terre », site in territorio di Catania contrada S. Sofia (vicino alla vigna di Domenico di Bononia e alla chiusura del nobile Pietro Rizzari jr.), di proprietà del nobile Gualterio di Paternò e da questi avute precedentemente in gabella; e si obbliga a versare al socio Nicolao t. 14 per ogni salma arata e seminata « pro eius medietate sibi contingerit di eo quod seminatum fuerit ». Da parte sua Nicolao vi apporta « certos eius boves et laborem sue persone » e s'impegna « cum eisdem dictas terras arare et seminare » ed altresì a consegnare al Paternò « medietatem gabelle dictarum terrarum pro eius medietate sibi contingerit ». Entrambi si obbligano, infine, a dividere « pro medietate » le spese e il ricavato annuale del raccolto e ad operare nell'interesse reciproco (88).

Nel 1435 troviamo la costituzione di un'altra « societas ad fa-

(84) Cfr. *ibidem*, pp. 129, 131-132, 134. Usata anche la variante « ad faciendum campum » (cfr. O. CANCELA, *Contratti di conduzione...* cit., p. 312). Su queste due forme di impresa agricola caratteristiche del paesaggio agrario isolano, cfr. I. PERI, *La Sicilia dopo il Vespro...* cit., p. 60).

(85) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 129.

(86) In base ad esso Antonio di Rodo, « laborator » di Catania, deve al nobile catanese Branca di Minutis oz 5 (A.S.C., vol. 4, 31.I.1435, f. 39v).

(87) Sulla composizione e la struttura di queste « manifestazioni autentiche, antichissime, del latifondo in Sicilia... e della proprietà che dirige e coordina la produzione, cfr. F. GAUDIOSO, *Appunti sulle corti rurali della Sicilia sud-orientale*, in « Boll. R. Soc. Ital. » (1940) pp. 337-362. Vedi anche G. PETINO, *Profilo della « massaria » siciliana*, in « Riv. Stor. Agric. » (1964), pp. 225-243.

(88) « ... et in eadem societate non committere furtum rapinas nec negligenciam, ymmo querere omne commodum et utilitatem comunem, obligantes in invicem ad dapnum et interesse ». La società verrà sciolta in data 16.V.1418, « reservato modo quod possint recolligere victuale proventum ex recollicionibus » (A.S.C., vol. 1, VII.1416, ff. 131-131v).

ciendum massariam et seminandum victualia » per la durata di sei anni. Anche in questo caso il terreno della masserie — feudo Callura —, avuto « sub oneribus et iuribus gabelle seu terragi » dagli eredi del fu Damiano Russo, barone di Cerami, è messo a disposizione da uno dei soci, il nobile Andrea del Castello, il quale partecipa alla società fornendo « omnes suos boves » e 5 aratri. Anche l'altro socio, Salvo di Barbara, di origine maltese ma residente in Catania, promette l'impiego di propri buoi, degli attrezzi necessari (89), l'apporto di « amicos in talibus expertos », obbligandosi, altresì, « dictam massariam bene legaliter et solliciter gubernare ». Ogni anno, a raccolto avvenuto, il ricavato, dedotte le spese, va diviso in parti uguali, mentre il del Castello si riserva la facoltà di ricevere la sua quota « in frumento di masserio ad mercatorem, videlicet in pecunia ad ipsius Salvi electionem ». Il contratto si chiude, infine, con la solita promessa di entrambi i soci di agire nell'interesse comune (90).

Altri due atti riguardano, invece, una diversa forma di « societas », quella « ad faciendum mandram ». Nel 1435 Battista Platamone, nobile e giurisperito di Catania (91), stipula una società per la durata di sei anni col « vaccarius » Nicolao di Maniono di Catania.

(89) Vedasi in proposito A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanna...* cit., pp. 112-113; G. e H. BRESC, *La casa del « borghese »...* cit., p. 119.

(90) A.S.C., vol. 4, 16.1.1435, f. 15.

(91) Appartenente a quel casato che il Gaudioso (*Genesi ed aspetti della « Nobiltà Civica »...* cit., p. 47) definisce, con felice espressione, « i Medici di Catania », Battista, giurista insigne e uomo potentissimo a corte, ricoprì numerose e prestigiose cariche pubbliche (avvocato fiscale, segretario regio, mastro razionale del Regno, giudice della Gran Corte, ecc.) fino a diventare (a. 1436) Vicerè di Sicilia (cfr. F. MARLETTA, *Un uomo di stato del Quattrocento: Battista Platamone*, in « Arch. Stor. Sic. », 1935, pp. 29-68). Ma fu altrettanto notevole e multiforme la sua attività commerciale e finanziaria, particolarmente dedicata al monopolio del formaggio e del frumento. Riguardo a quest'ultimo prodotto poi, il suo comportamento in occasione della carestia dell'anno indizionale 1434-35 fu davvero spregiudicato: non si limitò, infatti, a fornire quantitativi di frumento « a prezzi ben più alti del prezzo di calmiera (cfr. A. PETINO, *Aspetti e momenti di politica granaria a Catania ed in Sicilia nel '400*, in « Studi di economia e statistica », s. I, vol. II, Catania 1951-52, p. 55), ma, nel vendere a Rogerotta di la Motta, procuratore di Guglielmo Raimondo Moncada, conte di Adernò, 500 salme di frumento nuovo a t. 13 1/2 la salma, mentre da un lato s'impegnò a custodirgliene 200 salme nei suoi magazzini urbani, dall'altro promise di far uscire dalla città le altre 300 salme nonostante il divieto vigente in proposito e del quale è fatto esplicito cenno nell'atto stesso (A.S.C., vol. 4, 26.1.1433, f. 31). Sulla vastità del palazzo Platamone, attiguo al monastero di S. Placido, cfr. F. FICHERA, *La Casa dei Platamone e l'attiguo quartiere di Catania medioevale*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1907), pp. 499-511.

In base ad essa il Platamone affida al socio 100 vacche acquistate lo stesso giorno (92) da Guglielmo Russo, barone di Cerami (93), al prezzo di t. 10 il capo, impegnandosi, altresì, a sostenere, ogni anno, « omnes expensas eisdem vaccis necessarias ». Da parte sua il Maniono, che mette a disposizione le sue vacche, attualmente « in vaccis » dello stesso Russo, s'impegna, nel caso risultino in numero superiore a quelle del Platamone, a vendergliene una quota, ad un prezzo da concordarsi, in modo che « ipsi contrahentes sint equales »; si obbliga, inoltre, a governare l'intera mandria e ad apporre il marchio del Platamone su tutti i capi. Entrambi mettono a disposizione, ciascuno per la sua quota, « equitaturas sufficientes et alia necessaria ad opus dicte mandre » e s'impegnano, infine, a vendere, di comune accordo, i capi nati durante il periodo, il cui ricavato, detratte le spese, va diviso a metà. Nicolao, in particolare, deve avere oz. 3 l'anno, di cui la metà « in vidanda ». A meno di un mese di distanza il Platamone acquista, ma dallo stesso Russo e non dal socio, altri 62 capi allo stesso prezzo, « per modum quod sunt equales », sicché la società viene a comprendere un totale di 368 capi così suddivisi: 240 vacche grosse, 25 « genchi » di due anni, 3 tori e 100 « vitillazzi utriusque sexus » (94).

Nell'altra « societas », sempre dello stesso anno, Giovanni Romano, regio milite di Catania, stipula un accordo per la durata di tre anni con i catanesi Brandino di Girardo e Paolo di Castiglione. In questo caso il capitale è costituito da 375 maiali di uno-due anni, del valore complessivo di oz. 25 t. 15, che il Romano affida ai soci e dei quali vende loro la metà dei capi per oz. 12 t. 7 gr. 10. Dei due soci « minori », Paolo si obbliga « ponere industriam et laborem sue persone et porcos predictos toto tempore predicto gubernare fideliter et solliciter non recedendo ex alia causa »: in cambio riceverà oz. 3 l'anno ed inoltre, assieme al Brandino — che, fra l'altro, ottiene un mutuo dal Romano di oz. 10 —, « mondellos decem frumenti cum caseo consueto » ogni mese. Entrambe le parti poi s'impegnano a che « vendicio porcorum fiat semper cum consensu omnium », ovvero, in

(92) A.S.C., vol. 4, 16.I.1435, ff. 11-11v.

(93) I Russo di Cerami, imparentati con gli Asmundo, dovevano possedere vasti allevamenti di bovini e di ovini, tant'è vero che « lo formaggio della pecora Russo » era particolarmente noto nel Catanese (cfr. Ms. 154 Biblioteca Universitaria Catania, f. 15).

(94) A.S.C., vol. 4, 16.I.1435, ff. 11v-12 (vedasi la trascrizione al doc. n. 4 dell'appendice).

caso di assenza del Romano, col consenso degli altri due soci; alla fine dei tre anni, infine, gli animali e il « *lucrum eiusdem societatis* » andranno divisi in parti uguali. Qualche mese dopo il Romano vende al Brandino 722 maiali — si ha così una consistenza di ben 1097 capi — al presso di oz. 80, comprese le oz. 10 mutate (95).

Si tratta, quindi, di società nelle quali, se pure vi siano elementi della soccida, in quanto v'è una parte che affida all'altra del bestiame, preventivamente stimato, col compito di custodirlo, curarlo e mantenerlo, e in quanto alla fine del rapporto tutto il ricavato, compresi i capi venuti alla luce nel frattempo, va diviso in parti uguali (96), va sottolineata una costante prassi di notevole interesse, rilevata dal Peri per altri contratti, costituita « dallo sforzo da parte dei meno abbienti e dei meno favoriti di essere considerati soci, e cioè di essere tenuti su un livello di parità » (97).

Nei contratti di *prestazione d'opera* o di conduzione protagonista assoluta si rivela la viticoltura, parte notevolissima del paesaggio agrario catanese (98), a conferma non già della sua diffusione in questa o quell'area (99), quanto della prevalenza del binomio cereali-vino nell'agricoltura isolana (100) e medievale in genere (101).

Giustamente è stato osservato dal Pini che il vino è « uno degli elementi caratterizzanti della civiltà medievale », perché — chiamato, com'era, non solo ad assolvere valori simbolici, sociali, terapeutici, economici, ma anche a coprire funzioni in seguito assunte da liquori

(95) A.S.C., vol. 4, I.II.1435, ff. 40-40v.

(96) Cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano...* cit., pp. 212-213. Vedi anche E. BESTA, *Il contratto di soccida nel suo svolgimento storico*, Palermo 1908; G. NASALLI-ROCCA, *Soccide e contratti medievali su bestiame nella regione piacentina*, in « Archivio Vittorio Scialoja » (1939).

(97) I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 130.

(98) Si veda in proposito C. ARDIZZONE, *I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini. Regesto*, Catania 1927, pp. 107 e ss.

(99) Come sembrerebbe di dover dedurre dalle affermazioni del Cancila (*Contratti di conduzione...* cit., p. 318) per Trapani e della Rugolo (*Agricoltura e classi rurali...* cit., p. 261) per Messina.

(100) Sulla diffusione della viticoltura nel Meridione ed in Sicilia in particolare, cfr. A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanna...* cit., pp. 119-122; S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., pp. 231-232; V. D'ALESSANDRO, *Politica e società...* cit., pp. 242, 246-247. Vedi anche L. A. PAGANO, *Cultura della vite e produzione vinicola in Sicilia prima del 1860*, in « Annali Fac. Econ. Comm. Palermo » (1951), in specie le pp. 182-186.

(101) Per una visione europea del fenomeno, cfr., tra gli altri, R. GRAND-R. DELATOUCHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 366-380; M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli 1979, pp. 373-384.

e da bevande corroboranti od eccitanti — era considerato l'indivisibile compagno della vita d'ogni giorno ed, insieme, « una facile forma di « evasione » in un mondo povero di altri tipi di distrazione » (102). Da ciò l'incredibile estensione del vigneto, anche là dove le caratteristiche del terreno non si prestavano ad una buona produzione (103), come pure l'alto consumo individuale, che era, « come minimo, il doppio di quello dei nostri giorni » (104). Ciò spiega ancora il motivo per cui la piantagione di vigneti fosse « in tutto il Medioevo la forma più comune di miglioramento fondiario » (105), sebbene bisognasse di cure costanti ben più dei cereali (106), e, altresì, l'atteggiamento più partecipe dei proprietari, che si rivela, come vedremo, nelle minuziose norme tecniche che accompagnano la stipula di ogni contratto (107).

I proprietari, tutti residenti in Catania, sono nella maggior parte, di estrazione nobile. Tra essi, oltre ad Adamo di Asmundo (108) e Antonio Ricalu, che appaiono in tre diversi atti ciascuno,

(102) A. I. PINI *La viticoltura italiana nel Medio Evo. Coltura della vite e consumo del vino a Bologna dal X al XV secolo*, in « Studi Medievali » (1974), pp. 795 e 874.

(103) Cfr. S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., pp. 231-232. Vedi anche I. IMBERCIADORI, *Vite e vigna nell'alto Medioevo*, in AA.VV., *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo*, Spoleto 1966, pp. 311-312.

(104) A. I. PINI, *La viticoltura italiana nel Medioevo...* cit., p. 873. In Sicilia la ragione di un lavoratore adulto era, nel sec. XV, di un quartuccio (gr. 858) al giorno, pari a 1.313,5 l'anno (cfr. M. AYMARD-H. BRESCH, *Nourritures et consommation en Sicile entre XIV^e et XVIII^e siècle*, in « Annales (E.S.C.) » 1975, p. 596). Un così alto consumo di vino — che peraltro lasciava poco margine all'esportazione (cfr. I. PERI, *La Sicilia dopo il Vespro...* cit., p. 63) — era consentito, tra l'altro, da una efficiente e capillare rete distributiva costituita da un numero notevole di rivendite: a Catania ne abbiamo riscontrate 20 tra taverne e baracche, particolarmente frequenti in contrada S. Filippo (n. 4), Porta di Acì (n. 3) e Piano d'Erba (n. 2).

(105) P. J. JONES, *La società agraria medievale all'apice del suo sviluppo. L'Italia*, in *Storia Economica Cambridge. I. L'agricoltura e la società rurale nel Medioevo*, a cura di M. M. Postan, Torino 1976, p. 450. Da ciò se a Polizzi Rinaldo di Giovanni Lombardo, già tra la fine del '200 ed i primi del '300, era particolarmente incline a trasformare in vigneti terreni scapoli sottratti ai suoi debitori (cfr. I. PERI, *Rinaldo di Giovanni Lombardo habitator terre Polici* cit., pp. 429-506).

(106) Per l'aspetto tecnico si leggono utilmente le pagine di A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanna...* cit., pp. 120-121; R. GRAND-R. DELATOUCHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 372-376.

(107) E quanto, peraltro, ricava dalla lettura di contratti lo stesso Peri (*La Sicilia dopo il Vespro...* cit., pp. 63-64). Per un excursus sulle svariatissime forme contrattuali in uso in Italia, cfr. A. MARESCALCHI-G. DALMASSO, *Storia della vite e del vino in Italia*, vol. III, Milano 1937, pp. 373-387, 394-395, 403-425.

(108) Anche Adamo, come già Andrea del Castello (v. nota 76) e Battista

sono presenti i Rizzari (109), i Paternò, i Protopapa, i Marlusana. E di estrazione nobiliare sono ancora, come del resto è ovvio nelle zone di vigneti, la più parte dei proprietari di taverne, che così intervengono — piuttosto malamente (110) —, tramite interposta persona, anche nell'atto della distribuzione e della vendita del prodotto dei loro vigneti. È il caso, ad esempio, di Pietro di Piscibus, che possiede una taverna in contrada S. Filippo (111), di Pietro del Castello (112) e di Andrea di Asmundo (113), proprietari di una taverna ciascuno in contrada « Plani d'Herba » (oggi Piazza S. Francesco) (114). Non mancano, infine, notai, presbiteri ed anche mastri artigiani.

I loro vigneti — dei quali sconosciamo l'estensione, a meno di non voler pretendere di dedurla da espressioni quali « rasule 4 » e « rasule 6 », che stanno a significare, più propriamente, i sentieri lasciati nel terreno per il libero passaggio del coltivatore e che caratterizzano il vigneto « da zappa » (115), e perciò non valutabili (116)

Platamone (v. nota 91), personaggio influente a corte ed eccellente giurista, ricoprì varie e prestigiose cariche pubbliche (cfr. F. MARLETTA, *Un'ambasceria del Quattrocento*, in « Boll. Stor. Catanese » (1938), pp. 101 e ss.; L. GENUARDI, *I giuristi siciliani dei secoli XIV e XV anteriormente all'apertura dello studio di Catania*, in *Studi storici e giuridici in onore di F. Ciccaglione*, vol. I, Catania 1909, p. 421). E come gli altri citati rappresentanti di quella nuova nobiltà che veniva sostituendosi alla vecchia aristocrazia feudale, si dedicò anche a varie attività commerciali ed agricole, in particolare al monopolio dell'orzo: dai nostri atti su 11 in cui compare ben 8 riguardano, per l'appunto, vendite di orzo.

(109) Sul casato che annoverò tra i suoi membri giurati, patrizi e perfino un abate del monastero di S. Maria di Licodia e di S. Nicolò l'Arena nella persona di Pietro (1414-54), vedi V. CASAGRANDE, *Di taluni fondatori e primi lettori del « Siculorum Gymnasium »*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1930), pp. 216-226; F. MARLETTA, *Un'ambasciata del Quattrocento* cit., pp. 101-127.

(110) La storiografia siciliana, infatti, confortata del resto dalle voci del tempo che trovano eco nelle costituzioni di Federico II (cfr. G. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino 1892, vol. V, p. 368) e nei capitoli (cfr. *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia...* cit., p. 137) ha sempre visto in queste taverne nobili intenti a falsificare pesi e misure, ad adulterare vini, a vendere merci avariate (cfr. tra gli altri, E. LONCAO, *Considerazioni sulla genesi...* cit., p. 156).

(111) A.S.C., vol. 3, 11.II.1425, ff. 80-80v; 22.II.1425, f. 101; 18.VIII.1425, ff. 187-187v.

(112) A.S.C., vol. 3, 18.I.1425, ff. 44-44v.

(113) A.S.C., vol. 4, 25.II.1435, ff. 78v-79.

(114) Notizie relative ad altre taverne esistenti in tempi precedenti in contrada S. Domenico e Castello Ursino si hanno in C. ARDIZZONE, *I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini...* cit., docc. 86 e 127.

(115) Cfr. G. VERDIRAME, *Disciplina del lavoro agricolo...* cit., pp. 183-184.

(116) Comunque, anche in ragione di quanto detto, il prezzo doveva essere

— si estendono, spesso senza soluzione di continuità, nell'immediato hinterland catanese, se non addirittura in contrade talmente vicine alla città da potersi definire periferiche o suburbane (117), ma sono particolarmente concentrati in territorio di Aci (118).

Da parte loro i concessionari — in un solo caso qualificati quali « vinitore » (119) — sono quasi tutti delle contrade vicine (120), e spesso anche delle stesse contrade in cui prestano lavoro. Tra essi figurano, ciascuno due volte, Nicolao di Anili di Catania, il quale, tramite due diversi contratti stipulati tra la fine del 1424 e l'agosto del 1425, si assicura una certa continuità lavorativa e, per di più, in vigneti della stessa contrada; e Antonio Contari di Catania, che, dopo aver stipulato un primo contratto in società con Antonio di Marlusio di Catania, è costretto — non sappiamo se per decesso del socio o per altro motivo — a contrarne un secondo, sempre nel corso dello stesso anno 1425, con un altro socio, Fazio di la Mantia (121).

Siamo in presenza, dunque, di contratti di prestazione d'opera per lo più a breve scadenza (4 mesi - 1 anno), ma che possono raggiungere anche i 3-5 anni (122), con i quali il lavoratore si obbliga a « colere et cultivare » quella data vigna — senza alcun riferimento alle ore di lavoro giornaliero, com'è il caso dei braccianti (123) — e ad eseguirvi tutti i lavori necessari. Da ciò la sequela

piuttosto alto, come del resto conferma lo stesso Cancila (*Contratti di conduzione...* cit., p. 318).

(117) È il caso della contrada Fontanarossa o Bicocca, che, nel 1453, risultava intensamente coltivata a vigneti di proprietà dei Paternò, dei Gravina, ecc. (cfr. M. GAUDIOSO, *La questione demaniale a Catania...* cit., p. 44).

(118) Specie nelle contrade: Aquila, Castagnatelli, Belvedere, Li Daruse, « di li mulini », S. Venera, S. Giovanni la Punta, Rigitana.

(119) A.S.C., vol. 3, 20.VIII.1425, f. 181. Da notare, in proposito, che i vari termini adoperati nei documenti, come « ligatores », « zappatores », « messoris », « putatores », « ligonizatores », per restare nel settore agricolo non sottintendevano una particolare specializzazione quanto il momento culturale nel quale i vari salariati venivano impiegati (cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 135).

(120) Unica eccezione è il caso di Pino di Reggio di Linguagiossa, che stipula un contratto di 5 anni relativamente ad un vigneto sito in contrada Li Daruse in territorio di Aci (A.S.C., vol. 3, 20.I.1425, f. 45v).

(121) A.S.C., vol. 3, 7.XII.1424, f. 4 (vedesi la trascrizione al documento d'appendice); 21.II.1425, ff. 100-100v; 24.II.1425, ff. 102v-103.

(122) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 139.

(123) Vedi in proposito le serie ininterrotte di ordinanze cittadine, che, nel fissare il salario massimo per le varie prestazioni, stabiliscono anche le ore di lavoro

di quelle minuziose clausole (124) cui abbiamo accennato, le quali, pur con qualche variante, sono comuni a tutti i contratti: « et maxime ligonizare di duabus [od anche] di tribus zappis » (125); « spalare, impalare, rimutare, imbalzare, rembanzare, refundere, spigliare arbores, remundare » (126); « claudere passus » (127); « recolligere fructuus [od anche] ipsosque siccare et in domo, ut est consuetum, aportare » (128); « custodire ipsam vineam tempore fructuum [od anche] habitare in domo dicte vinee cum eius uxore et familia » (129); « adjuvare in vindemeis di aqua et lignis ac uno incisore (130), ut est consuetum ».

con espressioni quali « di suli in suli », « ab ortu usque ad occasum solis » (cfr. *ibidem*, pp. 139-143; C. TRASELLI, *Alcuni calmieri palermitani del '400* cit., pp. 347-354; C. A. GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali...* cit., in « Arch. Stor. Sic. » (1946), pp. 75-81; *Id.*, *La giurisdizione annonaria municipale nei secoli XIII e XIV. L'acatapania e le mete*, in « Arch. Stor. Sic. » (1897), pp. 147-148).

(124) Cfr. A. MARESCALCHI-G. DALMASSO, *Storia della vite e del vino...* cit., pp. 441-474.

(125) Erano richieste, cioè, due o tre zappature, che di solito si eseguivano tra febbraio e giugno (cfr. R. GRAND-R. DELATOUCHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 372-373). Talvolta si fa espresso obbligo « quod dicta vinea sit ligonizata in festo nataliccio anni presentis » (A.S.C., vol. 3, 21.II.1425, ff. 100-100v); o più chiaramente, « quod sit ligonizata di prima zappa et annectata in festo nataliccio domini anni sequentis et secundam zappam adimplere teneatur infra tempus eligendum per dictum presbiterum Raynerium di Vicari » (A.S.C., vol. 3, 18.IV.1425, ff. 154-154v).

(126) Tutte operazioni, queste, miranti a pulire, potare il vigneto e a piantarvi i sostegni necessari.

(127) « ...et si forte aliqua animalia intrarent vineam predictam teneatur illa accusare et denunciare; et si contrafecerit, teneatur ad reficionem dampni quod contingerit per animalia » (A.S.C., vol. 3, 26.XII.1424, f. 18v). È quindi una costante, questa della recinzione del terreno, di quasi tutti i contratti qui in esame, ma è questo l'unico caso in cui essa è chiaramente enunciata. In proposito, cfr. V. LA MANTIA, *Antiche consuetudine delle città di Sicilia*, Palermo 1900, pp. 122-124.

(128) Tutti i vigneti sono provvisti di tale « domus », probabilmente rifugio e magazzino insieme, se non addirittura vero e proprio casolare per abitazione. Anzi, tra gli edifici rurali il più comune era proprio il palmento, più spesso in legno, talora in muratura (cfr. A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanica...* cit., p. 6 n.).

(129) La permanenza « in loco » è prevista generalmente solo per la durata dei vari lavori e nel tempo della vendemmia; quando, invece, si fa espresso obbligo di abitarvi anche con la famiglia, ciò è dettato dal fatto che il vigneto in questione si trova in una zona periferica o lontana dal centro abitato, ovvero, come nel caso di Pino di Reggio di Linguaglossa (A.S.C., vol. 3, 20.I.1425, f. 45v), dal desiderio di entrambe le parti di evitare un continuo andirivieni dal luogo di residenza a quello di lavoro.

(130) Qui probabilmente, abbiamo il caso, piuttosto raro, d'impiego di manodopera « qualificata ».

Queste generalmente, le prestazioni dovute ed eseguite, di solito, « cum fermentis consuetis », cioè con attrezzi forniti dal proprietario, e per alcune delle quali si fa esplicito riferimento alle consuetudini locali. Nessun cenno è fatto ad opere di concimazione e di propagginazione, procedimento, quest'ultimo, sicuramente in uso e che già abbiamo rilevato da un contratto di mezzadria (131).

Talvolta i lavoratori riescono a farvi inserire clausole ad essi favorevoli, come nel caso del nobile Simone di Marlusana, che s'impegna, qualora voglia ingabellare una sua chiusura contigua alla vigna oggetto del presente atto, ovvero voglia venderne i frutti, a preferir lo stesso lavorante (132); o di Simone di Randisio, per il quale « incidentur palii ad expensas dicti Simonis » (133). Unico il caso del già citato Nicolao di Anili, che ottiene di potersi allontanare dal fondo per il tempo della mietitura (134).

Prestazioni, queste, per le quali il lavoratore — oltre a ricevere un anticipo, che non è mai in proporzione dell'ammontare del salario, solitamente subito, talvolta anche ad esecuzione di determinati lavori (135) — viene pagato non con un regolare salario mensile, settimanale o giornaliero, ma con un compenso complessivo da corrispondersi in tre rate annuali (« di 1/3 in 1/3 ut est consuetum »), in moneta, ovvero parte in moneta e parte in natura, che nel nostro caso, è, con una sola eccezione, vino.

Il salario è corrisposto in moneta in 7 casi su 16, e oscilla tra i t. 3, che è il compenso più basso (136), e i t. 10 mensili. Negli altri casi esso viene corrisposto in moneta e in vino, ed è qui che si hanno le punte più alte. I catanesi Antonio Contari e Antonio di Marlusio, infatti, s'impegnano per un compenso di oz. 5 l'anno, cui bisogna aggiungere 5 salme di vino, che, al prezzo medio di t. 3 la salma (137),

(131) Cfr. *supra*, p. 109.

(132) A.S.C., vol. 3, 3.II.1425, f. 114.

(133) A.S.C., vol. 2, 28.III.1431, ff. 1-2.

(134) « ...cum pacto quod tempore messium presentis anni possit idem Nicolaus sibi licitum sit accedere ad messendum toto tempore messium; quibus expeditis, teneatur reddere ad dictam vineam ipsamque custodire... » (A.S.C., vol. 3, 7.XII.1424, f. 4).

(135) Ad esempio, allorché la vigna sarà « impalata, spiligrata et rifundata » (A.S.C., vol. 4, 6.II.1435, ff. 49-49v).

(136) A.S.C., vol. 3, 4.II.1425, ff. 65-65v.

(137) Che è quanto si ricava da due atti: vendita di salme 9 per t. 27. (A.S.C., vol. 3, 29.I.1425, ff. 60-60v); vendita di salme 10 per oz. 1 (A.S.C., vol. 3, 24.II.1425, f. 103v).

fanno t. 15: si ha così un salario mensile di t. 13 gr. 15 (138). Ed ancora meglio, tanto più che si tratta di un solo individuo, allorché nel 1425 Pino Spampinato riceve un compenso annuo di oz. 5 e 7 salme di vino, per un salario mensile di t. 14 gr. 5 (139). Tuttavia si trovano due eccezioni alla regola: per una volta nel salario è compreso l'acquisto di 1 1/2 canna di panno (140) e, in un altro caso, l'acquisto di un giovinco morello per oz. 2, da scomputare, a rate di t. 15 l'anno, sul compenso annuo fissato in t. 26 (141). Unico in tutti i sensi il caso del calabrese Salvo Vaccari, che presta la sua opera per 2 mesi soltanto ricevendo un compenso mensile di t. 7 gr. 10 e « vidanda » (142), ossia una certa quantità di frumento, ma questo è evidentemente un caso eccezionale di prestazione d'opera saltuaria.

Cosa emerge, dunque, dall'esame di questi contratti, sia pure data la limitatezza del numero delle fonti, da considerarsi campioni? A quali conclusioni possiamo giungere nel tracciare un quadro dell'agricoltura siciliana del tempo?

L'ambito territoriale, cui si riferiscono tutti i contratti da noi esaminati, si estende dall'immediato suburbio (contrade Fontanarossa, Arene, S. Giorgio, Nesima, S. Sofia, Fasano, Nizzeti, ecc.) fino al vicino hinterland con i casali di Misterbianco, Motta S. Anastasia e Mascalucia e con le terre di Paternò e Aci, quest'ultima particolarmente presente con ben 11 contrade, quasi tutte interessate a vigneti (143).

Varia e interessante si rivela l'appartenenza alle diverse classi sociali dei proprietari e/o concessionari da una parte e dei conduttori dall'altra, di cui è stato possibile accertare la qualifica. Così, tra i primi (v. tabella) si contano 8 tra enti e persone ecclesiastiche, 2 notai, 3 artigiani (sellaio, « pelliparius » e un mastro non meglio definito), 12 « borghesi », tra cui un « ministerius » (144), una ve-

(138) A.S.C., vol. 3, 24.II.1425, ff. 102v-103.

(139) A.S.C., vol. 3, 19.III.1425, f. 136.

(140) A.S.C., vol. 3, 6.XII.1424, f. 3.

(141) Cfr. *supra*, nota 136.

(142) Il vigneto, sito in contrada Fontanarossa, era stato concesso in enfiteusi al nobile Nicolao di Paternò dal monastero di S. Maria di Novaluce, in data 5.XII.1424, al canone annuo di t. 15 (A.S.C., vol. 3, ff. 1v-3).

(143) Un'alta concentrazione di vigneti, dunque, che spiega chiaramente perché Aci venisse considerata, ai fini del vettovagliamento delle truppe aragonesi di Pietro III, unicamente per la voce « vino » (cfr. V. D'ALESSANDRO, *Politica e società...* cit., p. 242).

(144) Trattasi di Stefano Ciuca di Catania (A.S.C., vol. 3, 18.III.1425, f. 134).

dova (145) e un « cabellotus cabelle caxie vini forensis dicte civitatis (146), e ben 29 nobili. Dal che appare chiaro che il grosso del possesso fondiario è in genere nelle mani della nobiltà e del clero, e che i ceti borghesi vi figurano per parte rilevante.

Tra i conduttori, accanto alle ovvie presenze di addetti all'agricoltura (3 « laboratores », ossia contadini, 2 « vinitores » e 1 « ortolanus ») e di un « vaccarius », si registra la presenza anche di due trasportatori (un « bordonarius » e un « carrarius »), di un taverniere, di 2 « borghesi » (147) ed, infine, di 7 nobili, dei quali quattro nella veste di enfiteuta e tre in quella di gabelloti.

Una forte presenza nobiliare, dunque, che ci fa intravedere, in questo secolo XV, il mondo feudale, in linea generale, partecipare attivamente, servendosi della propria posizione di privilegio e di forza, all'economia di mercato, e non soltanto sul terreno dell'esportazione dei grani, ma anche su quello dell'usura, delle società commerciali e, come s'è visto, dall'allevamento e della produzione e vendita del vino (148).

Quanto alle forme contrattuali e, conseguentemente, alle varie destinazioni colturali (v. tabella 2), in ben 25 casi su un totale di 62 si tratta di prestazioni d'opera, per lo più stagionali — seguono poi le gabelle (15), le enfiteusi (14) e, a distanza, le società (5) e le mezzadrie (3) — tutte relative alla *viticoltura*, che, così, con altri 8 atti enfiteutici, di cui due con obbligo di trasformazione fondiaria dall'originaria terra « vacua », e due di mezzadria, per un totale, quindi, di 33 atti, conferma la sua notevolissima rilevanza nel Catanese. Da ciò anche l'attenzione rivolta dalle autorità locali alla difesa della vigna con una legislazione preventiva — espressione,

(145) Trattasi di Nonna di Nicolao di Malandrino di Catania (A.S.C., vol. 3, 24.I.1425, ff. 55v-56v).

(146) Così figura Andrea di Germania (A.S.C., vol. 3, 18.XII.1424, ff. 12-12v).

(147) Cfr. *supra*, note 144 e 146.

(148) Su questa aristocrazia mercantile che « guida la politica e l'economia siciliana con mano di ferro, facendo per un certo tempo interessi propri, e, in una fase successiva, assumendo la rappresentanza degli "interessi generali" », cfr. H. BRESC, *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in « Arch. Stor. Sic. Orient. » (1974); p. 267; *Id.*, *Il feudo nella società siciliana medievale*, in *Economia e Storia (Sicilia-Calabria: XV-XIX sec.)*, a cura di S. Di Bella, Cosenza 1976, pp. 28 e ss. Vedi anche M. AYMARD, *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVIIe et XVIIIe siècles: les ducs de Terranova*, in « Revue Historique » (1972), pp. 29-66.

TABELLA 1 - *Distribuzione e classe sociale dei proprietari e/o concessionari per tipo di contratto*

<i>Proprietari e/o concessionari</i>	Enfiteusi	Mezzadria	Gabella	Società	Prestazioni d'opera (in vigneti)	Totale
Nobili	4	1	9	4	11	29
Enti ecclesiastici	4	—	—	—	—	4
Ecclesiastici	1	—	1	—	2	4
Notai	1	—	—	—	1	2
Artigiani	—	—	—	—	3	3
« Borghesi »	4	2	2	1	3	12
Totale	14	3	12	5	20	54

TABELLA 2 - *Tipologia delle forme contrattuali e delle destinazioni culturali
Tipi di contratto*

	Terra	Terra vacua vigneto	Vigneto	Chiusura	Viridario	Orto	Canneto	Mandra	Boschetto con terra vacua	Totale
Enfiteusi	4	2	6	1	—	—	—	—	1	14
Mezzadria	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3
Gabella	10	—	—	2	2	1	—	—	—	15
Società	3	—	—	—	—	—	—	2	—	5
Prestazioni d'opera (in vigneti)	—	—	25	—	—	—	—	—	—	25
Totale	17	2	33	3	2	1	1	2	1	62

N.B. - La differenza nei totali delle due tabelle deriva dal fatto che talora alcuni nomi figurano quali proprietari di più d'un podere: è il caso di quattro nobili, Bertrando di Protopapa, Adamo di Asmundo, Antonio Ricalu e Gualtiero di Paternò, e di un presbitero, Francesco di Trifolino.

forse, di una politica d'incentivazione produttiva, meglio comprensibile ove si consideri la proprietà dei vigneti, il forte consumo e gli alti prezzi in un periodo di relativa crescita demografica e di manifeste restrizioni nei confronti del costo del lavoro (149) — che face-

(149) Vedi più avanti, p. 129.

va espresso divieto a chiunque di entrare in un vigneto senza il permesso del proprietario, sia pure « eques vel pedes, causa venandi, vel faciendi herbas » (150).

Il *seminativo*, coltura preminente del territorio, è interessato, invece, da 17 contratti, di cui 10 di gabella, 4 enfiteutici e 3 di « *societas massarie* ».

Anche l'*allevamento*, bovino e suino in particolare, figura nei nostri documenti con 2 contratti « *ad faciendum mandram* »; ed infine il *settore ortofrutticolo* è presente con 5 contratti di gabella ed uno di enfiteusi.

Si passa, quindi, piuttosto rapidamente, caratteristica tipica della fisionomia del « bel paesaggio » mediterraneo (151), da una cintura di territorio suburbano, caratterizzato dalla presenza di piantagioni arboree e arbustive — orti, giardini, chiusure, vigneti (152) — al vasto dominio dei seminativi arborati e semplici e del pascolo. Una destinazione colturale, quindi, varia (v. tabella 2), in cui, tuttavia, predominano il seminativo e il vigneto; per quest'ultimo crediamo, anzi, si possa parlare — allargando il discorso anche a Trapani e Messina (153) —, già in questa prima metà del secolo XV, conseguentemente alla relativa crescita demografica e al susseguente aumento del consumo (154), dell'inizio di una marcia, che solo ai nostri giorni conosce un arresto in termini di contrazione di superficie coltivata e di produzione d'uva da vino (155).

A conferma di questo quadro — qui soltanto abbozzato nelle sue linee generali — valgano le descrizioni posteriori del '500 e i

(150) Cfr. V. LA MANTIA, *Consuetudini della città di Catania*, Palermo 1896, pp. 2-4 e, in specie, p. 26.

(151) Cfr. E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961, pp. 175-177 e 212-214.

(152) I quali ultimi non erano limitati ai recinti chiusi, a volte all'interno stesso delle mura cittadine, ma si estendevano anche in lunghe fasce continue che si spingevano, talora, fino ad altezze eccessive a scapito della qualità del prodotto (cfr. S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza... cit.*, 231-233).

(153) Cfr. O. CANGIA, *Contratti di conduzione... cit.*, pp. 310 e 318; C. M. RUGOLO, *Agricoltura e classi rurali... cit.*, p. 261. Non così a Sciacca, dove il vigneto era presente in misura non ancora rilevante (cfr. C. TRASELLI, *Società ed economia a Sciacca nel XV secolo, in Mediterraneo e Sicilia all'inizio dell'epoca moderna. (Ricerche quattrocentesche)*, Cosenza 1977, p. 249).

(154) Cfr. *supra*, p. 116.

(155) Anche se tuttora Catania rimane al 2° posto tra le province siciliane (cfr. G. PETINO, *Struttura e sviluppo dell'agricoltura, in Catania contemporanea*, a cura di A. Petino, Catania 1976, pp. 479-480).

frequenti riferimenti alla realtà economica catanese della « Historia Sicula » di fra Michele da Piazza, relativa agli anni 1337-1361, che, permettendoci, tra l'altro, un confronto e un'integrazione particolarmente utili, specie in considerazione della mancanza di fonti quattrocentesche, concordano nel sottolineare la fertilità del territorio.

Così, ad esempio, scrive il Fazello: « Ager catanensis amplissiman habet planiciem, ac uberrimus et frumenti feracissimus est », ed aggiunge: « Qui cum obsitus est, annonae caritas proculdubio tota Sicilia sequitur » (156), a significare, cioè, l'abbondanza della produzione del Catanese e la sua rilevanza per l'economia isolana e non in un settore tanto delicato quale quello dell'approvvigionamento granario (157). Ed ancora: « Catanenses colles, post igneum profluvium, et rejectum cinerem, quo exundant, ultra morem sunt fertilissimi. Cinis namque Aetneus laetissima reddit vineta et arva fructuosa... et vinetorum domesticorum omnis generis arborum multitudine ac singulari virtute fecunda » (158).

Accanto alla granicoltura, quindi, il territorio è celebre, come ricorda Leandro Alberti, per le sue « belle et vaghe vigne di nobilissimi vini producevole » (159). Né trascurabile, anzi, è l'olivicoltura, dal momento che vi erano, a quanto afferma il Nepita, « ...in hoc territorio civitatis Catinae multa oliveta » (160), con susseguente abbondante produzione, tale da consentire alla Sicilia orientale tutta e al territorio di Sciacca, l'esportazione in Levante di un prodotto che era invece importato largamente dalla Puglia e dalla Campania nel versante occidentale dell'isola (161). Abbondante e varia, infine, è la

(156) T. FAZELLO, *De rebus siculis decades duae*, Panormi 1558, dec. I, 1.III., p. 68.

(157) Sulle « diversis partibus civitatis eiusdem, ubi erant sate segetes immense », vedi MICHELE DA PIAZZA, *Historia Sicula*, in R. GREGORIO, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub aragonum imperio retulere*, Palermo 1791, vol. I, p. I, cap. XXXIX, p. 584. Ed inoltre: F. L. ALBERTI, *Isole appartenenti alla Italia*, in *Descrizione di tutta Italia*, Venezia 1561, p. 35v; G. CARNEVALE, *Historia et descrizione del Regno di Sicilia*, Napoli 1591, 1.II, p. 195. Si veda anche A. PETINO, *Aspetti e momenti di politica granaria...* cit., pp. 3 e ss.

(158) T. FAZELLO, *De rebus siculis...* cit., dec. 1, 1.III., p. 68 e 1.II, p. 56.

(159) F. L. ALBERTI, *Isole appartenenti alla Italia* cit., p. 36v. Vedi anche G. A. FILOTEO DEGLI OMODEI, *Descrizione della Sicilia [1557]*, in *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia*, a cura di G. Di Marzo, vol. VI, Bologna 1974 (rist. anastatica), p. 93.

(160) C. NEPITA, *In consuetudines clarissimae civitatis Catinae comentaria*, Panormi 1594, p. 35.

(161) Cfr. in proposito C. TRASELLI, *Società ed economia a Sciacca...* cit., p.

produzione ortofrutticola, la cui coltivazione, intensiva e organica, grazie anche alle possibilità d'irrigazione offerte dalla ricca presenza di « fontes... puteos... fiskias sive gebias » (162), si aveva, nei suburbani e dentro la stessa cinta muraria (163), in recinti chiusi da fitte siepi o da muri a secco appartenenti ai « borghesi » della città e di cui è continua menzione nelle consuetudini cittadine (164).

Quando al bestiame, sebbene presente un po' dovunque nell'isola, appare, grazie alla ricchezza d'acque — da ciò anche una consistente presenza di mulini (165) — e di pascoli del territorio (166), particolarmente numeroso proprio nel Catanese. Numerose, infatti, sono le notizie di razze di notevoli quantità di capi di bestiame, grosso e minuto, operate, « more predonio », dai lentinesi, non solo col favore della notte, ma anche « in ea hora in qua agricultores terram sulcant et victualia per sulcos dispargunt » (167): in un caso Michele da Piazza riferisce addirittura di 10.000 capi circa rubati « sumentia pascua » in territorio di Motta S. Anastasia (168). Ciò sta a significare che, accanto ad un'agricoltura piuttosto fiorente, era anche sviluppata una zootecnia probabilmente alquanto rigogliosa

249; *Id.*, *Produzione e commercio dello zucchero in Sicilia dal XIII al XIX secolo*, in « Econ. e Storia » (1955), p. 327; *Id.*, *I Messinesi tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Annali Fac. Econ. Comm. Messina* » (1972), p. 313 n.; O. CANCELLA, *Contratti di conduzione...* cit., p. 316; I. PERI, *La Sicilia dopo il Vespro...* cit., p. 63.

(162) MICHELE DA PIAZZA, *Historia Sicula* cit., vol. I, p. I, cap. XXXIX, p. 585.

(163) È il caso del « viridarium di Oliveri » sito appena « extra muros » (cfr. *ibidem*, cap. CVII, p. 722).

(164) Ad essi accennano ripetutamente le consuetudini cittadine, allorché cominano pene pecuniarie a chi lasci entrare animali, indipendentemente poi dalla constatazione del danno, in « vineis, viridariis, olivetis, muris vel foddatis clausis... hortis... et alia loca clausa » (cfr. V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini...* cit., pp. 122-123). In un atto del 5.III.1435 i gabellotti Giovanni di Azarello e Bonanno di Marafia, entrambi di Catania, hanno l'obbligo di chiudere eventuali aperture lungo il perimetro del fondo, di proprietà del nobile catanese Jacopo di Traversa, sito in contrada Bicocca (A.S.C., vol. 4, f. 99v). Vedi anche S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., p. 231.

(165) Cfr. S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., p. 229 n.

(166) Elementi, questi, giustamente sottolineati da Michele da Piazza (*Historia Sicula* cit., vol. I, p. I, cap. XXXIX, p. 585) e dal Fazello (*De rebus siculis...* cit., dec. I, l.II, cap. IV, p. 56).

(167) MICHELE DA PIAZZA, *Historia Sicula*, cit., vol. I, p. I, cap. XXXIX, p. 579 e cap. LXXIII, p. 659.

(168) *Ibidem*, cap. CXXVIII, p. 776.

soprattutto in quelle zone in cui le condizioni ecologiche ne consentivano l'espansione: così, ad esempio, anche a Sciacca, Trapani, Mussomeli (169), ma non a Messina, appunto perché « sterile di terreni » (170). Uno sviluppo, in definitiva, che si spiega facilmente nel contesto di una Sicilia spopolata, con una densità di soli 10,3 - 8 abitanti per Km² (171).

Fin qui abbiamo puntualizzato le forme di conduzione, il paesaggio agrario, le principali colture, i soggetti economici. Adesso passiamo ad esaminare le tecniche agrarie e le condizioni e il costo del lavoro umano, gli altri elementi, cioè, che ci consentono di definire, nei limiti del possibile ed approssimativamente, la struttura agraria del territorio cui le contrattazioni si riferiscono.

Rare, in tutto quattro, le clausole relative alla rotazione da praticare, dalle quali, tuttavia, si evince che in genere il terreno veniva dissodato nel primo anno per poi essere lasciato a maggese — considerato il sistema migliore per ripristinare la fertilità del suolo (172) — e, quindi, seminato negli anni seguenti, due o tre, ad orzo e a frumento, il cui raccolto si aveva, rispettivamente a giugno e a luglio (173). Nessun cenno è fatto di concimazione, anche se la presenza dei bovini — in un caso di almeno 20 capi, considerando che ad un aratro (174) se ne aggiogano in media da quattro a

(169) Cfr. G. SORGE, *Mussomeli dall'origine all'abolizione della feudalità...* cit., vol. I, pp. 335-345; C. TRASELLI, *Società ed economia a Sciacca...* cit., p. 247; O. CANCELA, *Contratti di conduzione...* cit., p. 319.

(170) Cfr. C. TRASELLI, *I Messinesi tra Quattrocento e Cinquecento*, cit., p. 313 n.

(171) Cfr. D. VENTURA, *Aspetti economico-sociali della schiavitù nella Sicilia medievale (1260-1498)*, in « Annali Fac. Econ. Comm. Catania » (1978), pp. 121-122.

(172) Cfr. A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanica...* cit., p. 116; R. GRAND-R. DELATOCHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 267 e ss.

(173) Per il lino si andava ad agosto (A.S.C., vol. 3, 18.III.1425, ff. 134-134v; 23.III.1425, ff. 142v-143; 23.IV.1425, ff. 158v-159; vol. 4, 23.I.1435, ff. 25-25v; 5.III.143, f. 99v).

(174) Negli atti del nostro notaio troviamo un unico semplice accenno ad un aratro « incavalcato » (A.S.C., vol. 4, 28.II.1435, f. 83v). Più numerose le notizie relative al vomere: trattasi di arti di compravendita in cui le parti contraenti sono sempre giudei e; in particolare, i venditori sono di Catania e gli acquirenti, tranne in un solo caso (A.S.C., vol. 4, 10.II.1435, ff. 61v-62), sono di località più o meno vicine: Paternò (A.S.C., vol. 3, 17.VIII.1425, f. 186v e vol. 4, 8.II.1435, f. 56), Mineo (A.S.C., vol. 4, 6.II.1435, f. 48 e f. 50), Caltagirone (A.S.C., vol. 4, 6.II.1435, ff. 48v-49). Ancora un giudeo, Pachio Sala, « ferrarius » di Catania, vende a Guglielmo di Mauro di Valcorrente una zappa e un paio « ocrearum » di daino contro la consegna di 2 salme di frumento (A.S.C., vol. 3, 11.III.1425, f. 126).

sei (175) — ci induce a supporre che essa doveva essere praticata nella maniera più semplice, ossia facendo pascolare gli animali sul terreno, che così veniva concimato, seppure, in modo non uniforme (176). Il bue è, quindi, l'animale ancora preferito (177), oltre che per i trasporti pesanti, soprattutto per i lavori dei campi, mentre altrove, già tra i secc. XIII-XIV, si era generalizzato l'uso del cavallo (178); e ciò avveniva, a dispetto di una maggiore convenienza (179), perché « il mantenimento di buoni cavalli non era nelle possibilità dei rustici siciliani » (180).

Quanto al personale delle masserie, il numero dei dipendenti fissi era piuttosto limitato: da una a tre persone (181); nel caso dei 5 aratri si può supporre la presenza di almeno 5 unità lavorative, che potrebbero essere quegli « amicos in talibus expertos » di cui fa cenno il documento, ma si tratta, come si vede, di personale impiegato solo temporaneamente per determinati lavori o in determinate fasi della produzione (182).

Anche nel settore zootecnico il personale fisso si riduceva ad una o due entità: in un caso una sola persona è addetta permanentemente a 368 bovini; nell'altro due persone sono addette alla cura

(175) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 134.

(176) Il che conferma la lapidaria nota veneziana in proposito: « bestiame assai, sebbene non è governato come si fa in queste bande » (*Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto*, ed. E. Alberti, s. II, t. V, Firenze 1858, p. 478).

(177) Il Jones (*La società agraria medievale all'apice del suo sviluppo. L'Italia* cit., p. 454) pecca, a nostro avviso, di estrema generalizzazione allorché considera l'uso del mulo generalmente prevalente in Sicilia. Ciò sembra verificarsi in territorio messinese (cfr. C. M. RUGOLO, *Agricoltura e classi rurali...* cit., p. 263), e probabilmente si verifica laddove le caratteristiche del terreno non si prestavano all'allevamento bovino e si faceva ricorso al mulo anche per il lavoro dei campi oltre che per i trasporti.

(178) Cfr. G. DUBY, *L'economie rurale et la vie des campagnes...* cit., vol. I, p. 205-207; B. H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale...* cit., p. 247.

(179) Cfr. R. GRAND-R. DELATOCHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 421-422.

(180) I. PERI, *Il Villanaggio...* cit., p. 133. Peraltro il notevole e famoso allevamento di equini dei tempi svevi era già scomparso e si era costretti a continue importazioni dalla Sardegna e dalla Spagna (cfr. V. D'ALESSANDRO, *Politica e società...* cit., p. 243 n.; S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., pp. 218-219).

(181) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 132.

(182) Il che del resto è ormai una prassi alquanto generalizzata (cfr. *Id.*, *La Sicilia dopo il Vespro...* cit., p. 69).

di 1097 maiali (183), l'alimento carne prevalente per tutto il medioevo (184).

La presenza poi di queste due aziende di una certa consistenza — fenomeno, peraltro, non insolito nel panorama agrario dell'isola (185) — ci induce a due considerazioni. In primo luogo, l'allevamento del bestiame si presta ottimamente a migliorare la redditività di un'impresa: richiede poca manodopera e produce numerose derrate — latte, burro, formaggio, carne, pellami, concime e, nel caso del bestiame ovino, lana —, i cui prezzi sono in genere più stabili di quelli del grano. In secondo luogo, tale presenza è la testimonianza di una notevole e tradizionale (186) diffusione nel Catanese, accanto alla cerealicoltura e alla viticoltura, dell'allevamento del bestiame, che doveva comprendere anche quello ovino (187), come del resto ci viene confermato dai numerosi atti di compravendita di formaggio ovino e caprino, rogati dal nostro notaio, e che vedono protagonista il già citato Battista Platamone (188).

Quanto, infine, al costo del lavoro — la cui forma retributiva prevalente è il compenso in natura (orzo e frumento) per la gabella, e quello misto (denaro e vino o frumento) per i contratti di prestazione d'opera — dobbiamo qui limitarci ad osservare che la caratteristica dei compensi dei vignaiuoli, i quali sembrano i meglio retribuiti dei lavoratori agricoli (189), è il fenomeno delle oscillazioni, da

(183) Compatibilmente, del resto, con quanto disposto in materia dagli statuti svevi emanati dopo il 1254 (cfr. *Id.*, *Uomini, città e campagne...* cit., p. 214).

(184) Sulle caratteristiche e l'importanza dell'allevamento suino, cfr. R. GRAND-R. DELATOCHE, *Storia agraria del Medioevo* cit., pp. 458-465.

(185) Vedi gli esempi riportati dal Trasselli in *Tessuti di lana siciliani a Palermo nel XIV secolo*, in «Econ. e Storia» (1956), p. 303.

(186) Si pensi al fatto che allorché Pietro III d'Aragona, sbarcando nell'isola, ripartiva le quote dovute dalle terre siciliane per il vettovagliamento dell'esercizio, Catania figurava già tra i centri che dovevano fornire il maggior contributo, non solo in grano (400 salme) e in orzo (800 salme), ma anche in bestiame (cfr. V. D'ALESSANDRO, *Politica e società...* cit., pp. 23 fl. 24).

(187) Testimonianza che trova conferma non solo nei continui accenni di fra Michele da Piazza, ma anche nelle consuetudini cittadine, particolarmente ricche di norme relative al pascolo, all'allevamento, alla vendita del bestiame e alle pene pecuniarie previste per i danni causati alle colture dalla penetrazione di animali nei recinti dei fondi urbani e suburbani. Cfr. anche V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini...* cit., pp. 122-124; S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., pp. 217-218.

(188) Cfr. *supra*, nota 91.

(189) Cfr. C. A. GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali...* cit., in «Arch. Stor. Sic.» (1946), p. 77; O. CANCELA, *Contratti di conduzione...* cit., p. 319. Si avevano

imputarsi forse, più che ad oggettivi fattori di mercato, al complesso delle « condizioni nelle quali doveva essere svolto il lavoro » (190), e cioè alla natura e durata del rapporto, alla distanza dal posto di lavoro, all'età e perizia del lavoratore, alla concessione di mutui più o meno simulati, ai rapporti tra gli stessi contraenti e, non ultimo, all'estensione e alle caratteristiche del fondo.

È certo, comunque, che il tenore di vita delle classi rurali doveva essere, nel '400, più favorevole, in genere, che nel secolo precedente e nei secoli successivi. A ciò siamo indotti, oltre che dalla tenuità dei canoni enfiteutici (191) e dalle provvidenze alfonisine, rivolte e all'incremento della produzione agricola in genere e alla tutela del lavoro agricolo (192), dalle seguenti considerazioni. Fra Michele da Piazza non solo lamenta più volte la bassa paga degli operai, ma riferisce anche di numerose rivolte contadine originate tutte dallo sfruttamento economico, il che non si verifica nel '400 (193). Va in proposito rilevato che la vera spiegazione del fenomeno sta nel fatto che, durante questo secolo, stando alle conclusioni del Petino (194), dovette esservi un'economia piuttosto stabile, come rivela l'andamento dei prezzi del grano, i quali, durante tutto il secolo, esprimono oscillazioni riferibili soltanto ai comuni movimenti stagionali. Il fatto poi che i salari fossero tendenzialmente all'ascesa si spiega con l'esistenza di una ben nota carenza di manodopera (195), per cui, di fronte alla pressione da parte dei proprietari per accaparrarsi la manodopera necessaria — il che produceva ulteriore rialzo del prezzo del lavoro — proprio dalla fine del '300 una serie ininterrotta di ordinanze cittadine, se pure obbligano i lavoratori a prestare servizio « di suli in suli »; tendono a ridurre il costo del lavoro fissando pene severe per chi osasse chiedere o pagare più del salario massimo stabi-

anche dei salari in natura di gr. 1200-1600 di carne a settimana (cfr. M. AYMARD-H. BRESCE, *Nouritures et consommation en Sicile...* cit., p. 594).

(190) I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 141.

(191) Cfr. *supra*, p. 108.

(192) Cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia...* cit., pp. 76-77.

(193) Cfr. S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., pp. 241 e ss.; H. BRESCE, *Società e politica in Sicilia...* cit., p. 281.

(194) Cfr. A. PETINO, *Primi assaggi sulla « Rivoluzione dei prezzi » in Sicilia. I prezzi del grano, dell'orzo, dell'olio, del vino, del cacio a Catania dal 1512 al 1630*, in *Studi in onore di G. Luzzatto*, vol. II, Milano 1950, pp. 198-226.

(195) Cfr. I. PERI, *Il villanaggio...* cit., p. 143.

lito (196). Tuttavia, durante il '400, permanendo tale carenza di manodopera, i prezzi del lavoro registrano un aumento vertiginoso, mentre quelli dei prodotti agricoli tendono realmente al ribasso (197). Vale a dire che, a fronte di una crisi del mercato del lavoro, si manifestano i segni di una riposante produttività.

In definitiva, il quadro emergente dalla nostra analisi è quello di un'economia agraria basata prevalentemente, come l'agricoltura medievale in genere, oltre che sulla zootecnia e le relative industrie derivate, sul binomio cereali-vino; un'economia, che non conosce « altre forme di intensificazione che quelle di un maggiore e migliore impiego del lavoro dell'uomo » (198), e che è « esposta alle vicende climatiche in misura elevatissima, come è proprio appunto nelle più arretrate forme di utilizzazione del suolo » (199).

DOMENICO VENTURA
Università di Catania

(196) Cfr. tra gli altri, C. A. GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali...* cit., in « Arch. Stor. Sic. » (1946), pp. 75-81; *Id.*, *La giurisdizione annonaria municipale...* cit., pp. 157-158; I. PERI, *Il villanaggio...* cit., pp. 140-141; C. TRASSELLI, *Alcuni calmieri palermitani del '400* cit., pp. 347-354.

(197) Si veda in proposito D. VENTURA, *Aspetti economico-sociali della schiavitù...* cit., pp. 119-121. e la bibliografia ivi riportata. Per un riscontro europeo, cfr. C. M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1974, pp. 258-259.

(198) A. LIZIER, *L'economia rurale prenormanna...* cit., p. 114. Vedi anche P. J. JONES, *Per la storia agraria italiana...* cit., p. 319.

(199) S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza...* cit., p. 221.

APPENDICE

Doc. 1. 1424, 5 dicembre, III Ind.

[...] Notum facimus et testamur quod nobis in presencia venerabilis et reverendi fratris Simonis di Renda, humilis et devoti abbatis monasterii Sancte Marie Novelucis dyocesis cathinensis [...] cum consensu voluntate et beneplacito omnium et singulorum fratrum suorum et dicti monasterii monachorum, ut puta fratris Raffaelis di Castellino, fratris Johannis de Villanova, fratris Honofrii di Paternione, fratris Henrici Pamyazzu, fratris Bartholomei di Anichito, fratris Bactiste di Anichito, habencium vocem in capitulo et ad sonum cembali, ut moris est, convocatorum ac in loco solito, ubi alia facta et negoccia dicti monasterii pertractare consueverunt, congregatorum, nemine ipsorum in aliquo discrepante, habito prius inter eos supra huiusmodi concessionem diligenter tractatu, matura deliberatione procedentibus, absente modo priore ipsius monasterii sua quadam infirmitate gravato, non vi set sponte ac di eius mera grata spontanea et bona voluntate, pro comodo et utilitate monasterii prefati, *ad incensum perpetuum* ab hodierna die in antea incipiendum dedit tradidit et per tactum penne mei notarii predicti assignavit ac cessit nobili Nicolao di Paternione juniore, filio nobilis Benedicti di Paternione senioris, civi et habitatori civitatis prefate, presenti petenti recipienti pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum, quandam pecciam terre vacue ipsius monasterii extractam a quodam Jaccio et territorio monasterii prefati modo infrascripto [...] ut puta incipiendo a limite certe partis terre permutate com nobili Benedicto di Paternione seniore et per ipsum nobilem Benedictum concesse Antonio di Randaccio ex parte orientis. Et ab inde accedendo per quemdam sulcum factum cum aratro et bobus per Philippum Misuraca versus occidentem usque ad caput cuiusdam Troffe di Ynestro. Et a capite ipsius Trofe Ynestri descendendo similiter per sulcum factum per eundem Philippum cum aratro et bobus predictis usque ad viam publicam ex parte meridiei. Et ab invicem recedendo et accedendo recto tramite per viam publicam usque ad caput fossi dicti nobilis Benedicti ex parte orientis. Et de inde ascendendo [...] per limitem fossi terre dicti nobilis Benedicti usque ad dictum limitem terre concesse Antonio di Randaccio. Et sic dicta peccia terre, modo quo supra limitata [...] ex parte occidentis et septentrionis et cum terra dicti nobilis Benedicti [...] via publica ex parte meridiei et aliis confinibus, si qui forte contingerint, [...] singulis ipsius peccie terre iuribus pertinenciis acionibus introitibus quibuscumque dicte terre debitis et consuetis ac di jure spectantibus

[...] dictus dominus abbas et sui antecessores [...] ipso habuerunt tenuerunt [...] habere tenere et possidere sub annua prestacione iuris census tharenorum quindecim solvendi tradendi et assignandi per dictum nobilem Nicolaum, heredes et successores eius, eidem dicto abbati aut persone legitime pro parte et nomine monasterii predicti in hunc modum, videlicet pro presenti anno tercie Indicionis solvantur dicti thareni quindecim in fine augusti, non obstante tempore preterito a primo septembris jam preterito presentis anni usque ad diem presentem, et ex iure solvantur in primo die mensis septembris anno quolibet incipiendo a primo septembris anni proximi sequentis quarte Indicionis in antea successivum et in perpetuum in pace et di plano et sine lite contestacione molestia et controversia ac diminucione aliqua in pecunia numerata auri vel argenti et non in aliis rebus sub pactis et condicionibus infrascriptis inter dictos contrahentes. Et primo quod dictus nobilis Nicolaus teneatur, et sic promisit, dictam terram seu maiorem partem ipsius plantare et in vineam reducere ipsamque di bono in melius reducere. Et teneatur solvere dictum jus census in termine predicto. Et si forte a solucione ipsius concessionis fuerit [...] similiter cadat a presenti concessione. Et liceat ipsi domino abbati aut persone legitime pro parte dicti monasterii dictam terram cum toto benefacto ab ipso emphiteuta auferre presentem concessionem in aliquo non obstante. [...] Et in casu vendicionis ipsius terre requiratur primo dictus dominus abbas aut persona legitima pro parte dicti monasterii si ipsam emere voluerit, quam habere possit pro decima parte minus precio quo ab alio seu aliis repertum fuerit. [...] Item quod assignato per ipsum Nicolaum aut heredes et successores eius quandocumque uno predio sive pluribus in hac civitate vel eius territorio aut in territorio Jaci in aliquo bono loco sive locis infra loca predicta iuxta declaracionem eorumque amicorum et di comune voluntate serio eligendorum redditus tharenorum auri quindecim anno quolibet in perpetuum jus census, eo casu dictus nobilis Nicolaus et predicti sui heredes et successores penitus liberentur a jure census predicto et a quacunque alia servitute sibi que terra prefata exempta a dicto censu et ab aliis quibuscumque servitutibus perpetuo tempore remaneat et remanere debeat, de qua liceat ei totale velle suum facere. Et ideo pactis et condicionibus premissis observatis, dictus dominus abbas per se et successores eius in dicto monasterio dedit transtulit et mandavit in eundem nobilem Nicolaum, heredes et successores eius in perpetuum, omne jus dominium utile porcionem et acionem quamcumque dicte terre ad eo quod ipso jure translacionis jurium predictorum et titulo presentis concessionis liceat et licitum sit ipsi nobili Nicolao heredibus et successoribus suis dictam terram cum suis universis juriis ex hinc in antea habere tenere perpetuo possidere uti frui et gaudere locare et dislocare vendere donare permutare in dote tradere pro

animo testare et alienare et cuiuscumque alienacionis titulo in alium vel alios transferre ac di ea et in ea facere ut veri legitimi emphiteute [...].

(A.S.C., vol. 3, ff. 1v-3).

Doc. 2. 1425, 4 marzo, III Ind.

Notum facimus et testamur quod in nostri presencia personaliter constitutus nobilis regius miles dominus Petrus di Piscibus, civis et habitator civitatis Cathanie, non vi set sponte *ad medietatem* dedit tradidit et per tactum penne mei notarii predicti assignavit ac concessit et habere concessit Andree di Geremia di dicta civitate presenti eius cannitum situm et positum in territorio dicte civitatis in contrata Dicatie iuxta vineam Zulli di Gangis et alios confines cum omnibus suis juribus pro annis tribus venturis continuus a primo die mensis januarii anni proximi sequentis quarte iudicionis incipiendi ad cultivandum ipsum cannitum quolibet anno dictorum trium annorum singulis culturis que solite sunt adhiberi et fieri in quolibet cannitu. Et maxime teneatur ipsum cannitum idem Andreas cultivare aut cultivari facere hinc usque ad dictum primum diem mensis januarii anni sequentis, non obstante quod tempus dicte concessionis currere debet, ut prefertur, a dicto primo die mensis januarii et non ab hodie, ad omnes ipsius Andree expensas. Et ex jure quolibet anno durante tempore predicto canne incidantur tempore consueto similiter ad expensas dicti Andree, qui habeat unam medietatem ipsarum cannarum, reliquam vero medietatem habeat dictus dominus Petrus, cui illam infaxatam more solito intra dictum cannitum dictus Andreas consignare teneatur, ed hoc quolibet anno dictorum trium annorum. Cum pacto quod dictum cannitum durante tempore predicto non possit nec valeat per dictos contrahentes vel ipsorum aliquem ex alia causa auferri nec renunciari, ymmo ipse dictus Petrus promisit dictum Andream in porcione dicti cannitus toto tempore prefato manutenere et defendere quam concessionem [...].

(A.S.C., vol. 3, f. 115v).

Doc. 3. 1435, 28 gennaio, XIV Ind.

Notum facimus et testamur quod in nostri presencia personaliter constitutus magnificus dominus Andreas di Castello, regius miles di civita-

te Cathanie, sponte *ad cabellam*, scilicet ad medium terragium ad rationem di tharenis octo pro qualibet salmata, concessit et firmavit nobilibus Johanne di Munsono di civitate predicta et Johanne di Sbarii habitatore terre Paternionis presentibus certas terras et magisias in eisdem existentes vocatas Terra Russa positas in territorio predictae terre Paternionis iuxta terras Johannis di Balsamo et alios confines cum omnibus earum juribus universis, et maxime cum tribus teguriis in ipsis terris existentibus et furino exstente in uno ex teguriis predictis, que teguria ex pacto restituantur in fine presentis concessionis in eo statu prout sunt di presenti. Et hoc pro annis duobus proximis sequentibus, scilicet XV et prime Indictionis, ad seminandum ex pacto tempore predicto magisias omnes predictas et ultre si poterint, promictens ipse dominus Andreas exsdem nobiles cabellotos in porcione dictorum bonorum toto tempore predicto manutene-
re et defendere, nec ex pacto possint auferri nec renunciari ec alia causa ipso tempore durante, et annuatim, videlicet in recollitione cuiuslibet anni ipsorum duorum annorum, ipsi cabelloti in solidi teneantur respondere di jure dicti terragi infra dictum terminem [...] qualibet salmata di bono virtuali necto novo axucto et non balneato [...] seminetur aut non seminetur recolligatur aut non, promictentes obligantes bona eorum omnia dapna interesse et expensas [...].

(A.S.C., vol. 4, ff. 33v-34).

Doc. 4. 1435, 16 gennaio, XIV Ind.

Notum facimus et testamur quod in nostri presencia personaliter constituti magnificus dominus Bactista di Platamono, legumdoctor di civitate Cathanie ex una parte pro una medietate, et Nicolaus di Maniono, vaccarius, civis et habitator civitatis predictae ex parte altera pro reliqua medietate, non vi set sponte infrascriptam contraxerunt *societatem* duraturam inter eos hinc ad annos sex venturos continuos ab hodie ad faciendum mandram et allevium vaccare, in qua quidem mandra et ad opus eiusdem ipse magnificus posuit et ponit vaccas centum per eum emptas a magnifico Guillelmo Russo. Et ipse Nicolaus posuit et ponit omnes vaccas suas existentes in vaccis eiusdem magnifici Guillelmi sub gubernacione ipsius Nicolai; et si forte vacce eiusdem Nicolai superaverint vaccas dicti *magnifici*, eo casu ex nunc Nucolaus ipse vendidit et vendicionis nomine dedit tradidit et per fustem assignavit ipsi domino Bactiste presenti medietatem eiusdem summe superantis, ita quod ipsi contrahentes sint equales et quilibet habeat unam medietatem omnium animalium predictorum. Et hoc ad pactum inter eos firmandum et concordandum, quod statim

solvatur per ipsum magnificum dicto Nicolao post videlicet concordiam precii eiusdem in pace et in pecunia numerata, que omnia animalia supradicta stent communiter et pro indiviso et sub communi risico periculo et fortuna toto tempore societatis eiusdem; eciam ipse dominus Bactiste facere teneatur omnes expensas eisdem vaccis necessarias annuatim durante tempore predicto. Et dictus Nicolaus teneatur gubernare dicta animalia et mandram animalium eorundem bene diligenter et solliciter ac conducere homines necessarios in mandra prefata precii seu sub solidis quibus melius et utilius poterit; et consequatur ipse Nicolaus ratione solidorum suorum annuatim augustales auri sex ad rationem di uncii auri tribus per annuni et habeat medietatem vidande cum pacto quod omnia dicta animalia debeant mercari ipsius domini Bactiste merco. Et dicti socii teneantur ponere in eadem mandra vaccarum et ad opus eiusdem, quilibet per medietatem, equitaturas sufficientes et alia necessaria ad opus dicte mandre, et omnia stent communiter et pro indiviso ac sub comuni risico ut supra. Et fructus ac allevium dictarum vaccarum vendantur di communi consensu omnibus quibus melius et utilius poterint [...] Et deductis primo et ante omnia expensis nunc fiendis et tunc factis ad opus eiusdem societatis [...] eciam deductis aliis legitime deducendis, di lucro, si quod fuerit, quilibet unam medietatem consequatur [...] promictens ipse Nicolaus bene legaliter et solliciter se habere in societate ipsa et non comittere furtum rapinam vel aliquam negligenciam, ymmo semper querere omne comodum et utilitatem comunem [...].

(A.S.C., vol. 4, ff. 11v-12).

Doc. 5. 1424, 7 dicembre, III Ind.

In nostri presencia personaliter constitutus Nicolaus di Anili, civis et habitator civitatis Cathanie, non vi set sponte *ad vigneratam* promisit notario Tomeo Gallina di dicta civitate absenti, et pro eo presenti et stipulanti Antonio Gallina eius fratre, in anno presenti tercie Indicionis colere et cultivare quamdam vineam ipsius notarii Tomei positam in contrata Aquila, suis certis confinibus limitatam, omnibus debitis et oportunis culturis congruis. Et maxime ligonizare di tribus zappis spalare impalare runcare imbanzare rembanzare et refundere spiligrare arbores remundare recoligere fructuos et in domo, ut est consuetum, aportare. Et omnia alia assueta servicia facere cum ferramentis consuetis eiusdem notari Tomei. Et precipue habitare et custodire tempore fructum et in vindemei di aqua et lignis ac uno incisore, ut est assuetum, adiuvarre exceptis modo putare et siccare fructuos, que duo sunt supra dicto notario Tomeo. Cum pacto

quod tempore messium presentis anni possit idem Nicolaus sibi que licitum sit accedere ad messendum toto tempore messium; quibus expeditis, teneatur reddere ad dictam vineam ipsamque custodire. Et hoc pro uncia auri una et tarenis decem et octo solvendi di tercio in tercium, ut est consuetum, et vini salmis duabus, pro qua causa idem Nicolaus in deductionem primi tercii dictorum solidorum presencialiter recepit et habuit a dicto Antonio, solvendi pro parte dicti notarii Tomei et di eius pecunia, tarenos duodecim in pecunia numerata, promictens obligando propria bona et personam ad omnia dapna interesse et expensas [...].

(A.S.C., vol. 3, f. 4).

